



RESOCONTO SOMMARIO

n. 110

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 luglio 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) Pag. 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36) Pag. 6

Plenaria » 6

*Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge
n. 188 e connessi (Riunione n. 1)* » 12

3^a - Affari esteri e difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22) » 14

Plenaria » 14

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23) » 23

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 24

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39) » 124

Plenaria » 124

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25) » 130

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30) » 131

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31) » 131

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civi-
vici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE:
Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE;
Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVi-
mento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP;
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN);
Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	<i>Pag.</i> 132
<i>Plenaria</i>	» 132
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i>	» 140
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i>	» 141

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 146
---------------------------	-----------------

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 147
--	-----------------

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 4 luglio 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
MARTI

indi del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 18,15

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI E COMITATI DI SETTORE, SINDACATI DI CATEGORIA, ENTI ISTITUZIONALI E ORDINI PROFESSIONALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI DEL 28 FEBBRAIO 2021, NN. 36, 37, 38, 39 E 40)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 4 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

Presidenza della Vice Presidente
CUCCHI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

*AUDIZIONI DEL DOTTOR CIRO CASCONI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, E DEL DOTTOR ROBERTO
MASSUCCI, QUESTORE DI VERONA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 349 (NORME IN MATERIA DI DELINQUENZA MINORILE)*

Plenaria

62^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato

ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul tema della diffamazione, allargato all'approfondimento dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizioni del Direttore della Polizia Postale e di un esperto in *social network*

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del Direttore della Polizia Postale, dottor Ivano Gabrielli, e di un avvocato esperto in *social network*, avvocato Riccardo Lanzo.

Interviene il dottor Ivano GABRIELLI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori ZANNETTIN (*FI-BP-PPE*), POTENTI (*LSP-PSd'Az*), RASTRELLI (*FdI*) e VERINI (*PD-IDP*), ai quali replica il dottor GABRIELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Gabrielli per il suo intervento.

Interviene quindi l'avvocato Riccardo LANZO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BERRINO (*FdI*), BAZOLI (*PD-IDP*) e il PRESIDENTE (*FdI*), ai quali replica l'avvocato LANZO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Lanzo per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE constatato che non vi sono iscritti a parlare nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo, propone pertanto di rinviare il seguito della procedura informativa alla seduta già convocata per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(567) BALBONI e altri. – Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Discussione e rinvio)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, che si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti – non superiori a 5.000 euro – riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Più nel dettaglio il provvedimento consta di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TU spese di giustizia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del TU spese di giustizia, per estendere il regime agevolato già contemplato con riguardo alle cause di lavoro e previdenza, anche alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

L'articolo 9, comma 1-*bis* del TU spese di giustizia disciplina – occorre rammentare – il contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo TU (tale importo è attualmente pari a euro 12.838,01 e quindi al di sotto della soglia di reddito di euro 38.514,03 i procedimenti in questione sono esenti dal contributo unificato).

Al di sopra di tale soglia di esenzione: per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 43 (*ex* articolo 13, comma 1, lettera *a*) TU spese di giustizia); per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rap-

porti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto della metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (*ex* articolo 13, comma 3 TU spese di giustizia).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 13, comma 3 del TU spese di giustizia, inserendo fra le controversie per le quali è previsto una riduzione della metà del contributo unificato anche quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Da ultimo il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro, l'esonero da ogni spesa e tassa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(233) CASTIELLO e altri. – *Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari*

(298) FINA. – *Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 233 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore RAPANI (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 233 che reca una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territo-

riale degli uffici giudiziari. Anche questa proposta, pertanto, come le altre già all'esame della Commissione, è diretta a ridefinire gli assetti territoriali degli uffici giudiziari e riattivare alcune sedi soppresse; diversamente dagli altri disegni di legge, tuttavia, non modifica direttamente il decreto legislativo n. 155 del 2012.

Nella relazione illustrativa si sottolinea la necessità dell'intervento normativo proposto segnalando che nell'attuazione pratica la riduzione quantitativa dei tribunali operata con il citato decreto legislativo n. 155 ha comportato una lesione del principio di prossimità della giustizia, poiché la riforma non ha tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento – anche in ragione dell'assenza di infrastrutture viarie o ferroviarie adeguate – ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede che, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di un ulteriore principio e criterio direttivo consistente nel valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento.

Il successivo comma 2 indica ulteriori specifici criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che tengono conto delle specificità dei diversi contesti territoriali in cui riattivare i tribunali soppressi. Nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, il legislatore delegato è chiamato valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, oppure di riattivare una o più sedi di tribunali soppresse come sezioni distaccate tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva (comma 2, lettera a). Nei contesti provinciali caratterizzati invece da una elevata concentrazione di imprese, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'ottenimento di risultati efficaci, equi e prevedibili anche in relazione ai carichi di lavoro e al relativo tasso di smaltimento, il Governo è chiamato a valutare, nell'esercizio della delega, l'opportunità

di riattivazione di sedi tribunali soppresse, tenuto anche conto dell'edilizia giudiziaria già esistente (comma 2, lettera *b*).

La lettera *c*) del comma 2 delega inoltre il Governo a prevedere una disciplina transitoria al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

Il comma 3 dell'articolo unico disciplina le procedure per l'esercizio della delega, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi; in ogni caso il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (*cf.* comma 4).

Il PRESIDENTE fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 233 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), rimarcando l'opportunità di congiungere anche l'esame del disegno di legge n. 698, d'iniziativa della senatrice Bizzotto e di altri e relativo all'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione prospettata dalla senatrice Stefani potrà essere approfondita in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore RASTRELLI (*Fdl*), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli e ripropone il testo unificato adottato nella XVIII Legislatura dalla 10^a Commissione per i disegni di legge nn. 169 e 739.

Gli articoli che recano disposizioni che presentano specifici profili di competenza della 2^a Commissione sono l'articolo 2 e l'articolo 17.

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca al comma 1 la definizione di « pane » inteso come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata utilizzando il lievito di cui al successivo articolo 9; il comma 2 individua le diverse denominazioni aggiuntive del pane, suddividendolo in « pane fresco », « pane di pasta madre » e « pane con pasta madre ». I commi da 3 ad 8 individuano invece una serie di prescrizioni aggiuntive e divieti per l'utilizzo delle diverse denominazioni, al fine di assicurare una corretta informazione al consumatore ed evitare che questi possa essere tratto in inganno. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 del provvedimento, il comma 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 salvo che il fatto costituisca reato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede invece che la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del disegno di legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano anche i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative ulteriori stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la violazione delle disposizioni del disegno di legge medesimo, ad esclusione delle sanzioni amministrative previste dal citato articolo 2. È previsto infatti, dal successivo articolo 18, che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi contenuti nella proposta di legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e che le disposizioni della legge stessa si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 188 e connessi**

Riunione n. 1

Relatore: RAPANI (FdI)

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 17

(188) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO. – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(233) *CASTIELLO e altri. – Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari*

(298) *FINA. – Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

(360) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(652) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(659) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(710) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Esame congiunto e rinvio)

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Martedì 4 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

AUDIZIONE DI CLAUDIA GAZZINI, SENIOR ANALYST DELL'INTERNATIONAL CRISIS GROUP, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)

Plenaria

36^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Perego Di Cremonago e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente Stefania CRAXI informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00410, presentata

dalla senatrice Pucciarelli, sul personale del centro interforze munizionamento avanzato di Aulla (Massa-Carrara).

Si tratta di interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO ricorda preliminarmente che, nelle linee programmatiche del Dicastero, presentate dal Ministro della Difesa alle Commissioni congiunte, 3^a (Affari esteri e Difesa) del Senato della Repubblica e IV (Difesa) della Camera dei deputati, in data 25 gennaio 2023, una delle Linee d'Azione enunciate, mirata a realizzare un Sistema di Difesa sinergico nelle sue componenti, è procedere a nuove assunzioni del Personale Civile della Difesa, personale che ricopre un ruolo determinante non soltanto in ambito tecnico-amministrativo, ma anche all'interno delle strutture logistiche e industriali, fornendo un decisivo supporto alle capacità operative delle Forze Armate.

Passando alla disamina del quesito posto all'odierna attenzione, in merito ai bandi pubblicati il 15 luglio 2022, per le assunzioni di n. 69 unità di terza area e di n. 264 unità di seconda area, precisa che sono destinati al Centro Interforze Munizionamento avanzato di Aulla (CIMA) 4 funzionari tecnici e 24 assistenti tecnici.

Al riguardo, le prove scritte per i citati bandi sono state espletate dal 2 all'11 maggio 2023, mentre le prove orali si terranno nei mesi di giugno e luglio, con possibile immissione in servizio nel mese di settembre.

Con riferimento, invece, ai poli industriali, come sottolineato dall'interrogante, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, con la legge n. 178 del 2020 la Difesa è stata autorizzata ad assumere 431 unità, di cui 3 funzionari e 14 assistenti destinati al CIMA di Aulla.

Attualmente, sono in atto, presso la Direzione Generale per il personale civile, tutte le attività propedeutiche all'espletamento della relativa procedura concorsuale.

In merito alle assunzioni autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, il Sottosegretario evidenzia che sono in corso le attività volte alla ricognizione dei profili professionali e delle sedi di servizio da cui risulteranno, tra le altre, le effettive unità da destinare al CIMA di Aulla.

Infine, con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, osserva che, nell'ambito dello stesso, non sono state assegnate unità di personale al CIMA.

Pertanto, stante l'urgenza di sanare le gravi carenze organiche attualmente esistenti e di garantire un adeguato livello di funzionamento degli Uffici e di supporto alla compagine militare, la Direzione Generale ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica di poter svolgere, in deroga al concorso unico, le procedure selettive relative all'assunzione delle

suddette 431 unità di personale, nonché, delle unità autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022.

Conclude evidenziando che, al fine di dare concreta e reale attuazione alla Linea d'Azione indicata nelle Linee Programmatiche, in data 31 marzo 2023, con Decreto Ministeriale, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, con cui si chiede alla Funzione Pubblica l'autorizzazione ad assumere 1393 unità di personale civile.

L'attivazione di questo nuovo e importante percorso di reclutamento contribuirà a un netto miglioramento della situazione di carenza di personale nelle varie articolazioni del Dicastero, dai primi mesi del prossimo anno.

Nella sua replica, la senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), dopo essersi dichiarata soddisfatta della risposta formulata dal rappresentante del Governo, tiene, comunque, a sottolineare l'importanza, nello scenario internazionale attuale, della qualità e della quantità del personale civile assegnato alla funzione difesa.

In particolare, risulta cruciale impegnarsi per ridurre le lungaggini burocratiche che solitamente si riscontrano nell'espletamento dei concorsi volti a reclutare questi nuovi elementi che coadiuvano lo strumento militare nazionale.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara, infine, concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM (2023) 237 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, cosiddetta « legge a sostegno della produzione di munizioni », che rientra nell'ambito del potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB – *European defence technology industrial base*), in considerazione dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha segnato il drammatico ritorno sul suolo europeo del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità.

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata lo scorso 3 maggio e che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (individuata con l'acronimo ASAP), rientra nell'ambito di quell'azione di potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB – *European defence technology in-*

dustrial base), avviata a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento, l'obiettivo sotteso alla proposta è quello di rafforzare le capacità dell'industria europea nel settore delle munizioni e dei missili, nonché di mettere in sicurezza le relative catene di approvvigionamento e di stimolare gli investimenti. L'iniziativa – che trova fondamento giuridico negli articoli 173, paragrafo 3 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che riguardano rispettivamente il rafforzamento e la competitività dell'industria e l'armonizzazione del mercato interno – ha una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro, che non rappresenteranno tuttavia risorse addizionali, ma fondi recuperati da altre iniziative di sostegno dell'industria della difesa, in particolare 260 milioni dal bilancio del Fondo Europeo per la Difesa e 240 milioni dai fondi previsti per il futuro strumento EDIRPA (*European defence industry reinforcement through common procurement Act*).

Il regolamento, pur presentandosi come strumento d'urgenza e operando in una finestra temporale di circa due anni (fino al 30 giugno 2025), sembrerebbe puntare ad « aprire la strada » ad un provvedimento di più ampia portata per il rafforzamento dell'industria dell'Unione europea della difesa, il Programma europeo di investimenti nella difesa (EDIP).

La proposta, presentata dalla Commissione e approvata dal Parlamento europeo con una procedura d'urgenza, si compone di 30 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, sulle disposizioni generali, l'articolo 1 individua l'oggetto del Regolamento, inteso a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e la sua capacità di garantire la disponibilità tempestiva dei « prodotti per la difesa pertinenti », ovvero munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili, in particolare attraverso uno strumento finanziario, il monitoraggio costante della disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti (munizioni e missili) e l'istituzione di meccanismi per garantire la disponibilità tempestiva e durata dei prodotti, per i loro acquirenti nell'Unione.

L'articolo 2 offre un quadro delle definizioni utilizzate, mentre l'articolo 3 consente che lo strumento sia aperto ai Paesi terzi che vogliano associarsi.

Il Capo II disciplina lo strumento definendo gli obiettivi (articolo 4), il bilancio (articolo 5), il finanziamento cumulativo e alternativo (articolo 6), le forme di finanziamento dell'Unione (articolo 7), le azioni ammissibili (articolo 8), il tasso di finanziamento (articolo 9), i soggetti idonei (articolo 10), i criteri di attribuzione (articolo 11), nonché il programma di lavoro (articolo 12).

Il Capo III disciplina il monitoraggio della disponibilità dei « prodotti per la difesa pertinenti » (munizioni e missili), con l'individuazione delle esigenze e delle capacità (articolo 13).

Il Capo IV regola la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso gli ordini classificati come prioritari (articolo 14), le sanzioni (articolo 15), il diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora (articolo 16), l'accelerazione della procedura delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti (articolo 17), la continuità della produzione dei prodotti (articolo 18), l'agevolazione degli appalti comuni durante l'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni (articolo 19) e l'agevolazione dei trasferimenti di munizioni e missili all'interno dell'UE (articolo 20).

Il Capo V, relativo alle disposizioni specifiche applicabili all'accesso ai finanziamenti, consente l'istituzione del Fondo di potenziamento che prevede soluzioni di debito (articolo 21), mentre il Capo VI, sulle disposizioni finali, disciplina la procedura di comitato (articolo 22), la sicurezza delle informazioni (articolo 23), la riservatezza e il trattamento delle informazioni (articolo 24), la protezione dei dati personali (articolo 25), l'Audit (articolo 26), la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 27), l'informazione, comunicazione e pubblicità (articolo 28), la valutazione (articolo 29) e l'entrata in vigore e applicazione (articolo 30).

In estrema sintesi, la proposta in esame – continua la relatrice – reca l'obiettivo di finanziare progetti per: l'incremento della capacità produttive (ottimizzazione delle catene produttive esistenti e installazione di nuove, acquisto di macchinari o altri fattori produttivi rilevanti) per i missili e le munizioni, le loro materie prime o i loro componenti; l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, finalizzati alla messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento di materie prime, componenti e materie rare; il ricondizionamento e l'adattamento alle esigenze attuali di prodotti obsoleti; la formazione e la riqualificazione del personale e l'aumento delle possibilità di accesso ai finanziamenti (mediante la compensazione di eventuali costi aggiuntivi derivanti specificamente dal settore industriale della difesa).

La quota di finanziamento dell'Unione europea è del 40 per cento, con un possibile incremento al 50 o al 60 per cento (se si istituisce una nuova cooperazione transfrontaliera e/o i richiedenti si impegnano a dare priorità agli ordini derivanti da appalti comuni di almeno tre Stati membri o Paesi associati o destinati al trasferimento all'Ucraina).

Per quanto riguarda i soggetti idonei, valgono le regole adottate in contesti simili (a cominciare dal regolamento sullo *European Defence Fund* – EDF): possono partecipare società stabilite nell'Unione (o in un Paese associato), si possono impiegare infrastrutture e risorse che sono nel territorio dell'Unione (o di un Paese associato) per l'intera durata dell'azione, mentre per le imprese stabilite nell'UE ma a controllo extra-UE la partecipazione è subordinata a specifiche garanzie da parte dello Stato di stabilimento.

La proposta di regolamento prevede, inoltre, misure volte a facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore, invitando anche la Banca

Europea per gli Investimenti (BEI) a rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti.

Con riferimento all'*iter* di discussione della proposta, il Parlamento europeo ha assunto la propria posizione negoziale lo scorso 1° giugno, dopo un esame molto rapido e in virtù della procedura d'urgenza, adottando senza modifiche il testo della Commissione. Il Consiglio ha raggiunto un accordo generale lo scorso 23 giugno. Pur confermando gli elementi principali della proposta, gli Stati avrebbero ridimensionato le disposizioni in deroga al mercato unico. Sarebbero, in particolare, eliminate le norme speciali previste nei capi III e IV per i trasferimenti intraeuropei di parti di munizioni, e soprattutto, i poteri attribuiti alla Commissione in tema di mappatura dei prodotti disponibili, ordini prioritari e sanzioni. L'avvio dei negoziati interistituzionali è iniziato lo scorso 27 giugno.

Nella relazione predisposta ai sensi della legge n. 234 del 2012, il Governo italiano ha espresso una valutazione del progetto « complessivamente positiva » del provvedimento, individuando i seguenti correttivi: aprire la catena di approvvigionamento anche di chi è soggetto a controllo da parte di Paesi terzi (art.10), per allinearla al regolamento EDIRPA (*European defence industry reinforcement through common procurement Act*), attualmente in fase di votazione finale; eliminare ogni riferimento a EDIP (*European Defence Improvement Programme*), allo scopo di limitare il regolamento alle circostanze di urgenza specifiche dell'Ucraina e non considerarlo invece un preambolo del *joint procurement* in senso ampio e prevedere la deroga al controllo di Paesi terzi nel caso in cui siano soddisfatte condizioni specifiche o misure di mitigazione a tutela della sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati membri.

Al termine della sua esposizione, la relatrice illustra una conferente bozza di risoluzione (pubblicata in allegato).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi in sede di discussione generale, ricorda che la relatrice Zedda aveva illustrato, nella seduta precedente, una proposta di parere favorevole.

Seguono, quindi, brevi interventi, in sede di dichiarazione di voto, da parte dei senatori MARTON (M5S) e DELRIO (PD-IDP), che stig-

matizzano il metodo, prescelto dall'Esecutivo, di addivenire all'attuazione di obblighi europei mediante lo strumento, del tutto improprio nella fattispecie, della decretazione d'urgenza.

Previa verifica del numero legale, il presidente Stefania CRAXI pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato nella seduta del 27 giugno), che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 237 DEFINITIVO

La Commissione Affari esteri e difesa,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 definitivo);

rilevato come essa rientri nell'ambito di quell'azione di potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea avviata a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, proponendosi peraltro quale strumento di mera urgenza, destinato ad operare fino al 30 giugno 2025;

tenuto conto che l'obiettivo sotteso alla proposta è quello di rafforzare le capacità dell'industria europea nel comparto delle munizioni e dei missili, mettendo in sicurezza le relative catene di approvvigionamento e stimolando gli investimenti nel settore;

rilevato come la proposta appaia in linea con altre iniziative dell'Unione in materia di difesa e destinata auspicabilmente a raccordarsi con altri strumenti qualificanti come la Bussola Strategica e il Fondo europeo per la difesa;

sottolineata l'importanza dell'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, finalizzati alla messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento di materie prime, componenti e materie rare, e della formazione e riqualificazione del personale impiegato nella produzione di componentistica e munizioni;

preso atto con favore delle disposizioni contenute nella proposta e relative alla facilitazione dell'accesso al credito per le imprese del settore, nonché dell'invito formulato alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti;

condivise le proposte relative ai correttivi da apportare al testo, individuati dal Governo nella sua relazione e riferibili all'opportunità di aprire la catena di approvvigionamento anche di chi è soggetto a controllo da parte di Paesi terzi per allinearla al regolamento EDIRPA (*Eu-*

ropean defence industry reinforcement through common procurement Act), di eliminare ogni riferimento al Programma (NATO) per il miglioramento della difesa europea (*European Defence Improvement Programme – EDIP*) e di prevedere la deroga al controllo di Paesi terzi nel caso in cui siano soddisfatte condizioni specifiche o misure di mitigazione a tutela della sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati Membri;

ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo al rafforzamento della cooperazione politico-militare degli Stati membri e all'incentivazione dell'industria nazionale a sviluppare ulteriormente la dimensione comunitaria attraverso lo sviluppo di logiche di integrazione e la costruzione di sinergie di competenze;

ricordato che in tale ambito il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha disposto un finanziamento straordinario a favore dell'Agenzia Industrie Difesa allo scopo di promuovere l'occupazione in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, valorizzare e incrementare le competenze già esistenti e consentire l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento;

preso atto che il Governo ha già chiarito in sede parlamentare come la facoltà di accedere all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le produzioni previste dalla proposta di regolamento in esame non sia all'ordine del giorno;

impegna il Governo

a far sì che la proposta di regolamento sia velocemente approvata, valutando con grande attenzione l'impatto della normativa in esame sulle capacità dell'industria nazionale di settore e tutelando le specificità dell'intero comparto;

a rafforzare la sicurezza collettiva dell'Unione europea anche attraverso una maggiore partecipazione italiana ai programmi di cooperazione nell'ambito della difesa.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

Presidenza della Presidente

CRA XI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,25

AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER L'AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA (AIAD), CARLO FESTUCCI, NELL'AMBITO DELL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA COM 2023 (237) DEFINITIVO (LEGGE A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI MUNIZIONI)

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 4 luglio 2023

Plenaria

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, comunica che sono pervenuti 133 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Comunica altresì che sono pervenuti gli ulteriori pareri della 9^a Commissione e della 1^a Commissione.

Nel ringraziare il ministro Fitto per la sua disponibilità al confronto con la Commissione, il Presidente ritiene importante concordare insieme le modalità di prosecuzione dell'esame del decreto-legge, tenendo conto del fatto che potrebbe essere possibile avviare le votazioni in Commissione già a partire dalla prossima settimana.

Il ministro FITTO concorda con la tempistica testé delineata dal Presidente, evidenziando come con il decreto-legge in esame e con il recente disegno di legge di delegazione europea sia stato fissato un percorso le-

gislativo di adeguamento dell'ordinamento interno pienamente rispondente agli obblighi europei.

Sottolinea inoltre come i testi degli articoli che sono poi confluiti all'interno del decreto-legge siano stati previamente concordati con la Commissione europea quali atti necessari per la chiusura di procedure di infrazione o di pre-infrazione pendenti nei confronti dell'Italia.

Allo stesso modo, eventuali altre questioni che dovessero emergere nel corso delle interlocuzioni in corso con la Commissione europea potranno essere veicolate quali proposte emendative ove si sia raggiunta un'intesa sui contenuti, tale per cui si possa chiudere un'infrazione o prevenirne l'apertura. Si riserva al riguardo di prospettare all'attenzione dei senatori, entro pochi giorni, eventuali emendamenti in tal senso.

L'obiettivo di fondo è quello di ridurre considerevolmente il numero delle infrazioni pendenti, attualmente 83, per raggiungere in tempi ragionevoli la media europea delle 66 infrazioni. Uno dei temi più sensibili riguarda il settore ambientale, dove è necessaria una ancora più incisiva azione governativa per incidere sensibilmente sulle questioni aperte.

Nel ribadire come sia importante valutare insieme il decreto-legge sulle infrazioni e il disegno di legge di delegazione europea, quali tasselli del processo di recepimento della normativa europea, si dichiara disponibile a offrire i chiarimenti necessari alla Commissione.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) esprime preoccupazione per il carico di lavoro che grava sulla struttura del Dipartimento per le politiche europee, che a suo avviso non dispone di risorse di entità adeguata ai gravosi impegni che incombono sul Ministro. Sostiene infatti la necessità che il Dipartimento assurga al rango ministeriale, per svolgere in modo esaustivo i molteplici compiti assegnati, tra cui la riduzione del numero delle procedure di infrazione, non solo raggiungendo la media europea di 66 ma andando possibilmente al di sotto di questa. Va, inoltre, potenziata la fase ascendente, che consentirebbe di affrontare le problematiche e risolverle prima che si producano concretamente nella fase di attuazione.

Riguardo allo strumento del decreto-legge, ritiene che il metodo migliore sia quello della legge europea, che consente un adeguato confronto in Parlamento, a fronte per esempio dell'assenza, nel provvedimento, di interventi volti ad affrontare le procedure più importanti, che peraltro comportano sanzioni pecuniarie, come quelle sull'ambiente che ammontano a circa un quarto di tutte le procedure aperte. Al riguardo, sottolinea le sue perplessità sulla scelta dei temi ambientali ritenuti meritevoli di soluzione nel provvedimento in esame, essendo stati trascurati temi come le acque reflue o la gestione dei rifiuti.

Si sofferma, infine, sul tema della stabilizzazione dei docenti dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam), su cui ha presentato emendamenti, che merita di essere risolto per chiudere pendenze con la Corte di giustizia e con il TAR e soprattutto per assicurare parità di trattamento a persone che la attendono da molti anni.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte sulla tempistica di esame, anche nel combinato disposto con il disegno di legge di delegazione europea. Sul tema dello strumento giuridico, sottolinea come molte disposizioni presenti nel decreto presentino caratteristiche idonee ad essere inserite nella legge europea anziché in un decreto d'urgenza.

Concorda, infine, con la necessità di affrontare il tema del precariato per i docenti Afam come anche di quello dei docenti del comparto scuola, essendo divenuto prioritario intervenire per dare loro una risposta adeguata.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sugli emendamenti 10.0.1, in materia di quote latte, e 18.0.1, in materia di giustizia e affari interni, essendo questioni di una grande rilevanza politica e su cui ritiene importante svolgere gli opportuni approfondimenti.

Con riferimento agli obblighi imposti dal rispetto degli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), chiede di conoscere lo stato di avanzamento del previsto intervento sugli asili nido, con riguardo all'obiettivo dei 265 mila posti entro il 2025 e con riguardo alla necessità di chiarire se l'intervento sia riferibile solo a strutture nuove oppure anche all'adattamento di strutture esistenti.

Similmente, chiede aggiornamenti circa l'installazione delle colonnine di ricarica e dei motivi per cui il bando abbia avuto difficoltà.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*) ringrazia il Ministro della presenza e dell'ottimo lavoro contenuto nel decreto-legge in esame. Ricorda quindi di aver presentato alcuni emendamenti, in seguito al confronto con le parti sociali e gli interessati, e concorda con la posizione espressa dal senatore Lombardo sui problemi dei docenti Afam, la cui soluzione costituirebbe un segnale importante del Governo per il mondo della cultura.

Con riferimento al codice della strada, ritiene opportuno disciplinare alcuni aspetti relativi ai servizi di autotrasporto di cose per conto terzi o di locazione senza conducente, così come ritiene opportuno affrontare il tema dei costi *una tantum* che i consumatori possono richiedere nei casi di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, anche al fine di evitare il contenzioso in corso.

Il ministro FITTO ricorda che la legge n. 234 del 2012, per la soluzione delle procedure di infrazione, prevede la legge europea, la quale, a differenza della legge di delegazione europea, non ha una scadenza precisa per la sua approvazione, purché lo si faccia entro l'anno in corso. Rileva quindi come la sua presentazione sarà conseguente anche ai lavori inerenti al decreto-legge in esame.

Ribadisce come il decreto-legge contenga solo articoli che mirano a dare soluzione ad obblighi europei e solo a seguito di un previo positivo confronto con la Commissione europea, oltre che con i diversi Ministeri, che sottende che ogni disposizione inserita nel decreto può ritenersi un

efficace meccanismo che consente di affrontare e risolvere i casi di infrazione e di pre-infrazione aperti.

Richiama come esempio di funzionamento di tale meccanismo il caso relativo ad una direttiva delegata sui prodotti del tabacco, oggetto peraltro di talune proposte emendative e su cui si sta lavorando per trovare una soluzione normativa che consenta di ottenere l'avallo della Commissione europea.

Sui temi sollevati dal senatore Sensi, relativi agli emendamenti relativi alle quote latte e al mandato di arresto europeo, sono in corso i dovuti approfondimenti, anche con i rispettivi ministeri.

In merito ai rilievi sul Dipartimento per politiche europee, ricorda il recente decreto sulla pubblica amministrazione, che lo ha rafforzato notevolmente, anche con riferimento alla struttura di missione per le procedure di infrazione, che è stata inserita in modo organico all'interno del Dipartimento.

Il rafforzamento complessivo è così funzionale anche al miglioramento della posizione italiana nella cosiddetta fase ascendente, necessaria per affrontare i temi europei in fase precoce. In tal senso, è stato fatto un lavoro efficace sulle proposte in materia farmaceutica e sulle modifiche al quadro finanziario pluriennale, ambiti di intervento dove sono state recepite diverse posizioni espresse dalla delegazione italiana.

A tale riguardo, ritiene necessario rafforzare il Comitato interministeriale per gli Affari europei (CIAE), per dare forza ed efficacia al lavoro in fase ascendente. Da un punto di vista più ampio, ribadisce la possibilità di svolgere una riflessione sulla legge n. 234 del 2012, per dare maggiore efficacia ai meccanismi ivi previsti.

In merito infine ai lavori sul decreto-legge, ricorda come siano in corso continue interlocuzioni con la Commissione europea, per cui ove dovessero maturare nei prossimi giorni soluzioni normative per dare soluzione ad ulteriori obblighi europei ritenuti urgenti o prioritari, sarà sua cura comunicare le eventuali proposte emendative alla Commissione perché si proceda all'esame, nel rispetto della tempistica delineata dal presidente.

Con riferimento agli obblighi derivanti dagli impegni previsti dal PNRR, assicura che il Governo sta lavorando puntualmente, senza polemiche circa le pregresse responsabilità, per risolvere i singoli nodi residui relativi alla terza rata.

Con riferimento agli obiettivi del primo semestre del 2023 e ai quali è associata la richiesta di pagamento della quarta rata, ricorda che la data del 30 giugno ha valore tendenziale. Al riguardo, rileva che, se sono state individuate solo 35 stazioni di rifornimento ad idrogeno sulle 40 previste dal piano, occorre lavorare con approccio pragmatico per trovare una soluzione. Come va fatto anche sul tema degli asili nido, su cui l'attenzione è massima.

Ritiene quindi necessario procedere ad un dibattito costruttivo su questi temi, come potrà essere fatto nel corso dell'esame della terza relazione semestrale, presentata pochi giorni fa in Parlamento, e come potrà

avvenire anche in occasione delle prossime modifiche che saranno presentate al PNRR.

Osserva come l'approccio che si sta seguendo preveda una gestione delle interlocuzioni in corso con la Commissione europea ripartita tra il completamento del procedimento relativo all'erogazione della terza rata, la definizione degli obiettivi collegati all'erogazione della quarta rata e le integrazioni al PNRR derivanti dal *RePowerEU* e da altre esigenze di modifica, per presentare – entro le prossime settimane – una proposta complessiva che abbia come orizzonte temporale l'intero periodo fino al 2026.

L'obiettivo è lavorare per evitare ulteriori ritardi nell'implementazione del Piano, che a suo avviso avrebbero dovuti essere gestiti meglio anche in precedenza. Due sono comunque i fattori che hanno determinato alcune difficoltà. In primo luogo, il conflitto in Ucraina, che ha modificato il contesto di base in cui era stato elaborato il PNRR. In secondo luogo, l'aver inserito nel PNRR alcuni progetti che erano stati congegnati nell'ambito delle politiche di coesione, che avevano ed hanno una logica completamente differente dal PNRR.

Ribadisce quindi la sua personale sensibilità sulla necessità del pieno coinvolgimento parlamentare, sempre fonte di utili suggerimenti per immaginare soluzioni ai problemi e prevenire possibili inconvenienti futuri.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro, assicura la disponibilità a valutare gli eventuali emendamenti preannunciati, in tempo per lo svolgimento delle votazioni nelle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 755

(al testo del decreto-legge)

G/755/1/4

BERGESIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI, CENTINAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (AS 755);

premesso che:

l'articolo 19, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha stabilito la rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni in essere concesse dagli istituti di credito alle imprese agricole, in forma individuale o societaria, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni;

la suddetta misura consente al debitore di recuperare le condizioni di sostenibilità del debito, evitandone il fallimento e la conseguente uscita dal mercato, con ricadute negative non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico;

la possibilità delle banche di accordare misure di ristrutturazione del credito è fortemente limitata dalla regolamentazione prudenziale applicata agli enti creditizi nell'Unione europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

l'articolo 178 del citato regolamento disciplina il caso di *default* di un debitore, individuando tra gli elementi da considerare come indicazioni di inadempienza probabile di un debitore, la concessione da parte della banca di una ristrutturazione onerosa che si traduca in una riduzione dell'obbligazione finanziaria a causa della rinuncia o del rinvio del pagamento di capitale, interessi o commissioni;

il comma 7, dell'articolo 178, in particolare, demanda all'EBA l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione del medesimo articolo 178;

gli orientamenti emanati dall'EBA, EBA/GL/2016/07, delineano un approccio preciso e stringente per le ristrutturazioni onerose e in particolare individuano una soglia percentuale molto rigida, dell'1 per cento, per il calcolo del valore dei flussi di cassa che fa scattare il *default* del debitore;

tale soglia limita il perimetro delle possibili concessioni che le banche posso offrire ai propri clienti senza incorrere nella loro classificazione come inadempienti; quest'ultima comporterebbe un serio danno alle imprese, limitandone fortemente le possibilità di accesso al credito;

in passato gli orientamenti EBA sulle moratorie Covid, EBA /GL/ 2020/02, hanno escluso in via temporanea le misure rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento per le esposizioni coperte,

impegna il Governo

a valutare la necessità di agire presso le competenti sedi europee, affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

G/755/2/4

FAZZONE, ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premesso che:

il Ministero della cultura si trova in una critica situazione di sottodimensionamento degli organici, pur avendo in previsione un importante piano di assunzioni con l'obiettivo di rimpinguare in maniera considerevole le sue forze per il 2024. Le lacune in organico ammontano a

un totale di 8.321 unità: 2.462 per la III area, 5.745 per la II area e 80 per la I area; 34 per i dirigenti di II fascia;

ai fini attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero della cultura ha messo in campo un piano di assunzioni, anche attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso. In tale ambito con l'articolo 24 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono state dettate disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale, prevedendo una riserva di posti per i dipendenti del MiC in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso;

coloro che hanno superato il corso-concorso, se non immediatamente collocati sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria un elenco, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti,

impegna il Governo

al fine accelerare il processo di adeguamento degli organici e di consentire il passaggio alla qualifica dirigenziale di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, di personale già in possesso di adeguata esperienza lavorativa nell'ambito del MiC, a valutare la possibilità di derogare, per il solo anno 2023, alla previsione del limite dei posti riservati ai dipendenti interni, in favore dei candidati risultati idonei al concorso indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione con decreto del 15 novembre 2021, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 97 del 7 dicembre 2021, nel limite dei posti disponibili e senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

G/755/3/4

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,

premessi che:

l'articolo 21 del provvedimento modifica il regime di interrompibilità elettrica, uno degli strumenti più efficaci a disposizione di Terna spa per assicurare la sicurezza del sistema elettrico italiano, in quanto

tale meccanismo è stato considerato dalla Commissione UE come aiuto di Stato distortivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia e pertanto illegale;

tale articolo in sostanza sopprime la distinzione tra risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, prevede l'assegnazione delle risorse interrompibili con gare al ribasso, cui possono partecipare anche gli accumuli, e sopprime l'esonero dal pagamento degli oneri di sistema in favore dei clienti finali che prestano servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza. A Terna è affidato il compito di individuare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale;

la modifica del servizio interrompibilità comporta un aggravio dei costi in particolare per i clienti finali energivori, che già scontano, soprattutto nelle Isole maggiori, un *gap* energetico pari a circa il 30 per cento della spesa di energia elettrica rispetto ai diretti *competitors* della Penisola e ancor di più rispetto agli altri *competitors* industriali europei;

il 30 giugno sono scadute le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in cui si prevede in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il medesimo articolo 4, al comma 1, giustifica la temporaneità delle misure facendo riferimento alla necessità di individuare misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia;

tali risorse non sono state appieno utilizzate: l'Ufficio parlamentare del bilancio, nella sua recente relazione annuale sulle politiche di bilancio, ha chiarito che i crediti di imposta energia destinati alle imprese sono stati utilizzati per 7 miliardi di euro, sui 20 assegnati nel 2022, mentre in relazione al primo semestre 2023 risulterebbero non utilizzati circa 4,9 miliardi di euro;

la mancanza di interventi fiscali di ampio respiro e la carenza negli strumenti europei comuni hanno gravemente penalizzato la produzione industriale italiana. Appare ancora incerto che la riduzione in corso dei prezzi dell'energia garantisca un rientro dello *spread* e il rischio è che la crisi energetica lasci in eredità una perdita strutturale di competitività del sistema manifatturiero italiano;

i principali *competitors* europei quali Francia e Germania, sono molto attivi sul fronte del costo dell'energia gravante sulle imprese, garantendo ai propri energivori rispettivamente prezzi dell'energia pari a 42 MWh e 60 MWh;

le importazioni da Paesi terzi, non sono gravate da costi e obiettivi ambientali come quelli europei. Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism – Cbam*), sarà efficace solo tra alcuni anni;

gli indicatori economici ISTAT riguardanti il nostro Paese esplicitano (maggio 2022) il rischio di un calo della produzione industriale per il 2023 del 2 per cento e su giugno si rincorrono notizie di fermate produttive importanti da parte dell'industria italiana e ciò in presenza di una crescita del PIL dell'1,9 per cento,

impegna il Governo:

a sollecitare la Commissione europea per l'istituzione di una tariffa energetica unica per le imprese dell'Unione;

a dare corso alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 34 del 2023, individuando misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia, anche istituendo una tariffa energetica nazionale, in attesa della realizzazione della tariffa unica europea, che permetta alle imprese italiane di recuperare competitività nei confronti dei concorrenti europei;

a prorogare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, in cui si prevede un credito d'imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, al fine di controbilanciare i crescenti costi energetici dell'industria con un volano anticongiunturale, utilizzando a copertura le risorse residue dei crediti d'imposta energia imprese, stanziati per il primo semestre 2023, evidenziate in premessa.

G/755/4/4

PELLEGRINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (A.S. 755);

premesso che:

l'articolo 24 prevede, con una modifica al comma 6 dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), recata attraverso la lettera e) del comma 1, che, relativamente

alle disposizioni sulla locazione senza conducente dei veicoli per trasporto di cose, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, possa stabilire criteri limitativi alla predetta locazione;

il citato articolo 24 è intervenuto in particolare sul richiamato articolo 84 del Codice stradale per recepire le modifiche della direttiva (UE) 2022/738 apportate alla direttiva 2006/1/CE riguardante il noleggio dei veicoli per trasporto di cose, per permettere tale noleggio da parte delle imprese italiane di autotrasporto merci conto terzi di veicoli per trasporto di cose anche presso imprese insediate in un qualsiasi Paese unionale, utilizzabili sia nei trasporti interni, sia nei trasporti internazionali, sia infine in quelli di cabotaggio;

la suddetta direttiva 2006/1/CE integrata dalla, sempre sopra menzionata, direttiva (UE) 2022/738, prevede la possibilità di vincolare i noleggi presso imprese di altri Stati membri dell'UE di cui alla precedente premessa, alla reimmatricolazione con targa italiana ove la locazione superi i 30 giorni;

la locazione di veicoli trasporto di cose con targa di altro Stato dell'Unione europea realizza una perdita di gettito per l'Erario statale (IVA), regionale (Tasse automobilistiche) e provinciale (IPT, Imposta provinciale di trascrizione), gettito che si potrebbe sufficientemente compensare con la dianzi postulata reimmatricolazione con targhe italiane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, venga statuito l'obbligo di reimmatricolazione con targhe italiane dei veicoli eventualmente noleggiati, per oltre 30 giorni, da parte di un'impresa italiana di autotrasporto di cose per conto di terzi presso un'impresa di altro Paese dell'UE.

G/755/5/4

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano »;

premessi che:

l'articolo 25 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, riguardante « Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari »;

il citato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha introdotto norme finalizzate a contrastare e impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, nonché a garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

considerato che:

il settore ortofrutticolo, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da stagionalità e deperibilità molto marcate, forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole frazionamento produttivo. Componenti che – unitamente alla crisi climatica in atto – limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

più, in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono una notevole dipendenza dai processi biologici, l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

per quanto riguarda la catena del valore dei prodotti freschi, secondo i *report* di Ismea Mercati, su 100 euro di beni acquistati dal consumatore, il profitto per gli imprenditori agricoli è pari a 22 euro a cui, però, è necessario sottrarre ammortamenti e salari. La conseguenza è che l'utile finale per gli operatori del comparto risulta pari a 6,3 euro. Al contempo, l'utile per i settori commercio e trasporto è di 16,9 euro e quello degli altri settori si attesta a 6,8 euro;

nella filiera agricola e alimentare, i soggetti attivi nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione, del *marketing*, della distribuzione e della vendita al dettaglio, dispongono dunque di un maggior potere contrattuale rispetto agli agricoltori che rivestono un ruolo di « contraenti deboli » nelle relazioni commerciali;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale, del benessere animale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i micro produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

impegna il Governo a:

1. stanti le particolari congiunture economiche, storiche e politiche, adottare ogni misura volta a rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, favorendo – anche per il tramite degli strumenti già esistenti – gli accordi con la grande distribuzione organizzata e sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell’offerta;

2. incentivare l’aggregazione e l’organizzazione economica degli operatori della filiera agroalimentare, assicurando l’equilibrio nelle posizioni di forza commerciale, la modernizzazione e l’innovazione e preservando un tessuto rurale dinamico;

3. perseguire, con ulteriori impulsi propositivi, la valorizzazione della produzione nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica;

4. innovare le metodologie di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli in modo da tenere conto: del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi stimato sulla base dei dati forniti annualmente dagli enti e dagli istituti diversamente interessati, e in modo da tenere altresì conto della qualificazione dell’offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;

5. in un’ottica di organizzazione sistematica della crescita sostenibile dei mercati agricoli, potenziare iniziative volte a favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il

territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare.

Art. 1.

1.1 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » con le seguenti: « previsto dalla Sezione III » e le parole: « o verso la quale » con le seguenti: « , o della banca per la quale ».

1.2

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 11-*octies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di cui al periodo precedente, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica ai costi che, coerentemente con le disposizioni vigenti in tale data, nella documentazione necessaria per la stipula del contratto, siano stati qualificati come *una tantum*.". »

1.3

GARAVAGLIA, MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di

giustizia, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di cui al periodo precedente del presente comma, la riduzione degli interessi e dei costi a cui ha diritto il consumatore non si applica ai costi che, coerentemente con le disposizioni vigenti in tale data, nella documentazione necessaria per la stipula del contratto, siano stati qualificati come *una tantum*.” ».

1.0.1

SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTÀ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« **Art. 1-bis.**

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato. ».

1.0.2

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« **Art. 1-bis.**

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato. ».

1.0.3

MURELLI, CLAUDIO BORGHI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« **Art. 1-bis.**

(Modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118. Procedura d'infrazione 2018/2175)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è abrogato. ».

Art. 2.**2.0.1**

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)*

1. Al comma 3, articolo 5, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunte infine le seguenti parole: “È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”. ».

2.0.2

GASPARRI, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Modifica al decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 in materia di ricetta medico-veterinaria)*

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

“1-*bis*.1. Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, esclusivamente per gli animali da affezione, in deroga a quanto stabilito al comma 1-*bis*, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, può utilizzare il modello di ricetta in forma cartacea, definito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” ».

Art. 3.**3.0.1**

VALENTE, MALPEZZI, ROJC

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)*

1. All'articolo 1 della legge 340 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente:

“631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni.”.

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

3.0.2

VALENTE, MALPEZZI, ROJC

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)*

1. All'articolo 1 della legge 340 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

“631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.

631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni.”.

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l’articolo 25 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l’anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

3.0.3

VALENTE, MALPEZZI, BAZOLI, ROJC

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all’indennità corrisposta nella misura dell’ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

Art. 5.

5.1 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: « dopo la parola: “vecchiaia,” è inserita la seguente: “anticipata,” », con le seguenti: « dopo la parola: “superstiti” sono inserite le seguenti: “o alla pensione anticipata” ».

5.2 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Art. 6.

6.1

SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTÀ

Al comma 1, capoverso « 525 », sostituire le parole: « qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti » con le seguenti: « qualsiasi elemento che preveda ».

6.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183." ».

6.0.1

MURELLI, CLAUDIO BORGHI, CENTINAIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.**

(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, le lettere *d)* ed *e)* sono soppresse ».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: « all'articolo 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, ed » sono soppresse.

6.0.2

MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.**

(Disposizioni in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ove possibile, deve essere utilizzato un metodo o una strategia di sperimen-

tazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, in sostituzione di una procedura.”;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: “con fenotipo sofferente” sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole da: “a partire” fino a: “in corso” sono soppresse;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) fornitore, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, che fornisce animali per utilizzarli nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro;”;

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) responsabile del benessere animale, la persona presente in loco responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature in ciascun stabilimento.”;

5) dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

“q-bis) responsabile dell'esecuzione degli esperimenti, la persona che è responsabile della corretta gestione del progetto e della sua conformità alla autorizzazione ottenuta.”;

c) all'articolo 5, comma 2:

1) le lettere d) ed e) sono soppresse;

2) alla lettera f), le parole da: “e nei corsi universitari” fino alle parole: “medici veterinari” sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per gli animali di cui all'allegato IV, secondo il metodo di soppressione adeguato descritto nel medesimo allegato.”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Quando è probabile che l'animale rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato moderati o intensi, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilità del medico veterinario designato di cui all'articolo 24.”;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È vietato l'utilizzo di esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo

del loro commercio, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento.”;

2) al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: “sugli esseri umani,” sono inserite le seguenti: “sugli animali o sulle piante,”;

f) all'articolo 8, comma 1:

1) le parole: “è scientificamente provato che è impossibile” sono sostituite dalle seguenti: “esistono elementi scientifici che dimostrano che è impossibile”;

2) le parole da: “quando condotta” fino a: “al presente articolo” sono soppresse;

3) la parola: “curare” è sostituita dalla seguente: “trattare”;

g) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

h) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole da: “nelle procedure” fino a: “articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati”;

2) al comma 2, la parola: “nati” è sostituita dalla seguente: “allevati”;

3) al comma 3, le parole da: “non provenienti” fino a: “fornitori autorizzati” sono sostituite dalle seguenti: “in procedure diverse da quelle per le quali sono stati allevati”;

4) al comma 4, le parole: “del rapporto tra danno e beneficio” sono soppresse;

5) il comma 5 è soppresso;

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

“5-*bis*. In conformità alla direttiva europea 63/2010 è consentita la fornitura o l'utilizzo di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro, né è vietata o ostacolata l'immissione sul mercato di prodotti derivati dall'uso di tali animali.”;

i) all'articolo 11, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi e selvatici delle specie domestiche.

2. Il Ministero può concedere deroghe al divieto di cui al comma 1 soltanto alle condizioni seguenti:

a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali o gravi minacce per l'ambiente o la salute umana o animale; e

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.”;

l) all’articolo 13, comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “senza compromettere gli obiettivi del progetto”;

m) all’articolo 14:

1) al comma 2, le parole da: “secondo quanto” fino a: “o internazionale” sono soppresse;

2) al comma 3, la parola: “adeguato” è sostituita dalle seguenti: “preventivo e postoperatorio”;

n) all’articolo 16:

1) al comma 1, prima delle parole: “un animale” sono anteposte le seguenti: “Anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura”;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l’animale ad una visita veterinaria, il Ministero può eccezionalmente autorizzare il riutilizzo per non più di una volta di un animale già impiegato in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.”;

o) all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, la parola: “comunque” è soppressa e dopo le parole: “alla sua soppressione quando”, sono inserite le seguenti: “è probabile che”;

p) all’articolo 20, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il rinnovo dell’autorizzazione è necessario ogni qualvolta viene apportata una modifica significativa alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti di cui al comma 4, che potrebbe incidere negativamente sul benessere degli animali.”;

q) all’articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell’allevamento, nella sistemazione e cura, nonché nei metodi usati nelle procedure, devono essere applicate tutte le possibili tecniche di perfezionamento, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, distress o danno prolungato per gli animali.”;

2) al comma 4, dopo le parole: “per motivi scientifici” sono aggiunte le seguenti: “o per motivi”;

r) all’articolo 23:

1) al comma 1, dopo la parola: “sufficiente” sono aggiunte le seguenti: “in loco”;

2) al comma 3, le parole: “alla lettera *b*) del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 31, comma 6, lettere *b*) e *c*)”;

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il responsabile della formazione assicura che il personale abbia un livello di istruzione e competenza adeguati, sia continuamente formato e controllato finché non abbia dato prova delle competenze richieste.”;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Il personale *in loco* designato garantisce che il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiate nello stabilimento.”;

s) all’articolo 26, comma 1, la lettera *e*) è soppressa;

t) all’articolo 28:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Gli allevatori, fornitori ed utilizzatori sono tenuti a dotare ogni cane, gatto, e primati non umano di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto.”;

2) al comma 2, lettera *d*), la parola: “nati” è sostituita dalla seguente: “allevati”;

u) all’articolo 30, comma 4, dopo le parole: “i fornitori” sono inserite le seguenti: “, gli allevatori”;

v) all’articolo 31:

1) al comma 1, dopo le parole: “valutazione tecnico-scientifica” sono inserite le seguenti: “dei progetti”;

2) al comma 2, le parole: “L’organismo di cui all’articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “L’utilizzatore”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica imparziale dei progetti all’Istituto superiore di sanità o ad altri enti tecnico-scientifici pubblici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanità in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’esito positivo della valutazione di cui al periodo precedente.”;

4) al comma 4:

1. le parole: “tiene conto” sono sostituite dalle seguenti: “accerta che siano soddisfatti i seguenti criteri” e le parole: “tecnico-scientifica” sono sostituite dalle seguenti: “del progetto”;

2. alla lettera *f*), dopo le parole: “previsto per legge” sono inserite le seguenti: “e delle giustificazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 22 del presente decreto”;

5) al comma 6, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

“*e*-bis) il responsabile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *q*-bis).”;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il Ministero invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con l’indicazione del termine entro il quale il provvedimento è adottato e comunicato. La valutazione del progetto, l’adozione del provvedimento e la comunicazione al richiedente sono conclusi entro il termine di 40 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della ricezione della domanda.”;

7) al comma 8, dopo la parola: “richiede” sono inserite le seguenti parole: “quanto prima”;

8) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il rinnovo è subordinato a un ulteriore esito positivo della valutazione le progetto.”;

9) al comma 14, dopo le parole: “progetto di ricerca” sono inserite le seguenti: “che potrebbe avere un impatto negativo sul benessere degli animali”;

z) all’articolo 32, comma 2, le parole: “dal responsabile” fino a: “lettera *g*)” sono sostituite dalle seguenti: “l’utente”;

aa) all’articolo 35, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: “retrospettiva” è soppressa;

2) dopo le parole: “dell’autorizzazione del progetto” sono inserite le seguenti parole: “o dalla data di scadenza del termine previsto per la concessione della autorizzazione di cui all’articolo 31, comma 7 del presente decreto”;

bb) all’articolo 40, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso.

cc) all’articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono soppressi;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il presente decreto non si applica ai progetti già autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. I progetti autorizzati prima del 1° gennaio 2013, la cui

durata si estende oltre il 1° gennaio 2018, devono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione del progetto entro il 1° gennaio 2018.”.

dd) all'Allegato III:

1) alla Sezione A, punto 3.3., la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

“*a)* Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la durata è limitata allo stretto necessario ed è mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l'inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali.”.

2) alla Sezione B, tabella 2.3, le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti “La data del 1° gennaio 2017 è applicabile a decorrere dallo svezzamento fino a 7 settimane di età, e da 7 a 10 settimane di età” ;

3) alla Sezione B, tabella 10.2, il titolo della quarta colonna “Altezza minima dell'alloggiamento*” è sostituito dal seguente: “Altezza minima dell'alloggiamento**”.

ee) all'allegato VI:

1) il punto 6 è sostituito dal seguente:

“6. Responsabile della realizzazione del progetto”.

2) il punto 10 è sostituito dal seguente:

“10. Si prevede di utilizzare il seguente numero complessivo di animali (stima del numero, delle specie animali e delle fasi di vita)”.

3) il punto 12 è sostituito dal seguente:

“12. Gli animali saranno stabulati nei locali (denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale) e saranno assicurate le condizioni di alloggiamento, allevamento e cura in conformità a quanto previsto dall'Allegato III del presente decreto”.

4) dopo il punto 12, è aggiunto il seguente:

“12-bis. Requisiti degli stabilimenti e condizioni di cura e sistemazione degli animali”.

5) il punto 13 è sostituito dal seguente:

“13. Gli animali saranno utilizzati nei locali (denominazione, ubicazione dello stabilimento e n. autorizzazione ministeriale) e saranno

assicurate le condizioni di alloggiamento, allevamento e cura in conformità a quanto previsto dall'Allegato III del presente decreto.”.

6) il punto 19 è sostituito dal seguente:

“19. La procedura che si intende attuare è già stata effettuata? Sì/No. Se la procedura è già stata attuata, spiegare perché è scientificamente necessario ripetere l'esperimento.”.

7) dopo il punto 21.2 è inserito il seguente:

“21.2-*bis* Strategia di osservazione.” ».

Art. 7.

7.1

LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 15 milioni »;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 » con le seguenti: « 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».*

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: « 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, » con le seguenti: « 55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, »;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *d-bis*) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

7.2

LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: « entro 120 giorni » con le seguenti: « entro 90 giorni ».

7.0.1

ZANETTIN, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento economico degli specializzandi alla normativa europea)

1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano ai medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983.

2. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai medici ammessi alla frequenza di scuole di specializzazione di area medica istituite presso le università a partire dal 1° gennaio 1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000”.

b) al comma 2, la lettera b) è soppressa. »

Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:

« Art. 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 7-bis, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 52.344.537 per l'anno 2023, a euro 90.141.617 per l'anno 2024, a euro 100.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo

5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile";

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 46.874.000 per l'anno 2023, a euro 46.997.000 per l'anno 2024, a euro 70.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

Art. 8.**8.1 (Comitato Legislazione)**

CATALDI, MATERA

Al comma 1 e alla rubrica, sostituire la parola: « indoor », ovunque ricorre, con le seguenti: « in ambienti chiusi ».

8.2

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni di euro » con le seguenti: « 20 milioni di euro »

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: « Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, » con le seguenti: « Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 60.344.537 per l'anno 2023, a euro 98.141.617 per l'anno 2024, a euro 108.949.185 per l'anno 2025, a euro 89.846.599 per l'anno 2026, a euro 90.116.134 per l'anno 2027, a euro 90.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 90.770.245 per l'anno 2031, »;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; »

8.3

LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 15 milioni »;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 » con le seguenti: « 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 ».*

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: « euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 » con le seguenti: « 55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031, »;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:*

« d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

8.4

MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, dopo le parole: « finalizzato a finanziare », inserire le seguenti: « la progettazione e », e dopo le parole: « prevenzione della concentrazione di radon indoor », inserire le seguenti: « , in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante e. ».

8.0.1

SCURRIA, NASTRI, MATERA, PELLEGRINO, SATTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)*

1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare l'attuazione delle misure di conservazione e programmi specifici di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2023.

2. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'assistenza tecnica in favore delle Regioni e Province Autonome per il corretto utilizzo del fondo, nel limite di 250.000 euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».

Art. 9.**9.1**

DI GIROLAMO, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai

livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.” ».

Art. 10.

10.1

DE CARLO, NOCCO, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità per i comuni e le altre amministrazioni competenti nei settori agricolo e ambientale, anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera f) del predetto decreto legislativo, di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza, ovvero per motivi attinenti alla ubicazione e alla tipologia dell'azienda agricola, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in cui risulta superato il valore limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsto per il materiale particolato PM10, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ammesse solo nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. »;

b) *al comma 3, dopo le parole: « non si applica » aggiungere le seguenti: « nei piccoli Comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei Comuni posti ad una altitudine superiore ai 300 metri rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane, nonché »;*

c) al comma 8, sostituire le parole: « 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 » con le seguenti: « 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025 » e le parole: « 30 settembre 2023 » con le seguenti: « 30 settembre 2024 ».

10.2

LOMBARDO

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole Regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre ».

b) al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: « Nelle zone individuate ai sensi del comma 1 le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto possono prevedere specifiche deroghe nei mesi autunnali e invernali ».

10.3

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari, di sicurezza, nonché per ragioni agronomiche specifiche, con particolare riferimento ad emergenze fitosanitarie, individuate dalle singole regioni, e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle regioni Piemonte, Lom-

bardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre ».

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive per le pratiche agricole di cui all'articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, contenute nei piani di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi, adottati dalle regioni e province autonome ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai fini del perseguimento e del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria nonché per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. »

10.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 4, le parole: « da euro 300 a euro 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1000 a euro 10.000 ».

10.5

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 5, sostituire le parole da: « per fini energetici » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

10.6 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 5, dopo le parole: « dell'allegato X » inserire le seguenti: « alla parte quinta ».

10.7

NATURALE, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 5:

a) *dopo la parola: « filiere » inserire la seguente: « ecocompatibili »;*

b) *sostituire le parole: « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti. » con le seguenti: « e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale. ».*

10.8 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 5, sostituire le parole: « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti » con le seguenti: « , per la produzione di materiali, per la realizzazione di altri prodotti e per altre finalità ».

10.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: « Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo con dotazione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per favorire l'acquisto di macchinari e strumenti dedicati. ».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: « Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 » con le seguenti: « Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 54.344.537 per l'anno 2023, a euro 92.141.617 per l'anno 2024, a euro 102.949.185 per l'anno 2025, a euro*

83.846.599 per l'anno 2026, a euro 84.116.134 per l'anno 2027, a euro 84.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 84.770.245 per l'anno 2031, a euro 75.364.752 annui a decorrere dal 2032 »;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« *b-bis*) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; ».

10.10

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« *8-bis*. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive per le pratiche agricole di cui all'articolo 182, comma 6-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, contenute nei piani di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi, adottati dalle regioni e province autonome ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, ai fini del perseguimento e del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria nonché per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. ».

10.0.1

BERGESIO, DE CARLO, CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – procedura di infrazione n. 2013/2092)

1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio

2022, resa nella causa C-377/2019, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, Agea esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l'imputazione di prelievo supplementare e disposto il ricalcolo.

2. Le nuove operazioni di compensazione nazionale di cui al comma 1 sono eseguite sui dati nazionali di produzione contenuti nella tabella allegata al presente decreto. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con le seguenti modalità:

a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore;

b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2003 n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

b1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso;

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

b2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

I. tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non più dovuto;

II. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

III. tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali;

IV. tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;

V. tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale.

Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale.

3. In sede di ricalcolo Agea applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 536/1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1392/2001 e dell'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

4. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8 quinquies comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009 n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies*. »

Art. 11.

11.1 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: « ad eccezione delle parole: “a far data dall'anno scolastico 2023-2024” » con le seguenti: « ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 ».

11.2

LOMBARDO, VERSACE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ai fini del computo del servizio di insegnamento prestato si applicano le modalità di cui all'articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».

11.3 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 3, sostituire le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

11.4

BUCALO, IANNONE, PELLEGRINO, MATERA, SCURRIA, NASTRI, SATTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

“9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, i posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli nonché delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, della legge 29 giugno 2022, n. 79, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui al comma 4-ter dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono assegnati a una procedura concorsuale straordinaria per Istituto e settore artistico disciplinare riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano maturato negli ultimi dieci anni nelle Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del de-

creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dal comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare e può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo e secondo periodo. Le graduatorie di merito per istituto sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare orale, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca senza alcun punteggio minimo. A seguito del superamento della prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione accademica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato". ».

11.5

ZANETTIN

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 12 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quinqüies* è aggiunto il seguente:

“4-*sexies*. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.” ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231. ».

11.7

VERDUCCI, D'ELIA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami” sono sostituite dalle seguenti: “mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale”;

b) le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2023”;

4-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti commi:

“4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.”

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*.

4-*quinquies*. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

11.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-*bis*. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami” sono sostituite dalle seguenti: “mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale”;

b) le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2023”.

4-*ter*. Dopo articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-*quater*. La procedura di cui al comma 4-*ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.” ».

11.8

LOMBARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma *4-ter*, le parole: “per titoli ed esami” sono sostituite con le seguenti: “per titoli ed esame orale” e le parole: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” con le seguenti: “entro il 30 settembre 2023”;

b) dopo l'articolo 6, comma *4-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2023, n. 14, aggiungere i seguenti:

“*4-ter.1.* La selezione pubblica di cui al comma *4-ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-ter.2. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è

predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-ter.3. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

4-ter.4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e comunque entro il periodo di vigenza delle graduatorie di cui al precedente comma, le stesse sono aggiornate – con le stesse modalità attuative previste dalle presenti disposizioni – con l'inserimento di coloro che abbiano nel frattempo maturato i requisiti previsti dal comma 4-ter.1 del presente articolo.” ».

11.9

VERDUCCI, D'ELIA, MALPEZZI, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

“4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ».

11.10

MALPEZZI, VERDUCCI, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Al personale con contratto a tempo determinato che occupa posti del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM, liberi e vacanti e sui quali sono autorizzate le facoltà assunzionali in base alla vigente normativa di settore, è riconosciuta, a decorrere dall'a.a. 2022/23, la medesima progressione di carriera del personale con contratto a tempo indeterminato.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

11.11

MALPEZZI, VERDUCCI, D'ELIA, ROJC, SENSI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono soppressi il quinto, il sesto e il settimo periodo.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4-quater.

4-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

11.0.1

LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale di ricerca degli Enti pubblici di ricerca. Procedura di infrazione n. 2014/4231)*

1. Al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »

Art. 12.**12.1**

MALPEZZI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 350 e di 200 unità » con le seguenti: « 400 e di 250 unità »;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 6.342.996 per l'anno 2023, di euro 26.806.941 per l'anno 2024, di euro 28.357.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 28.676.003 per l'anno 2027, di euro 29.214.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 29.449.043 per l'anno 2031 e di euro 30.151.643 annui a decorrere dall'anno 2032. »

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:* « 4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 833.927 per l'anno 2023 e di euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2024. »;

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:* « Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 7.176.923 per l'anno 2023, a euro 27.456.941 per l'anno 2024, a euro 29.007.461 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 29.326.003 per l'anno 2027, a euro 29.864.357 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 30.099.043 per l'anno 2031 e a euro 30.801.643 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26. ».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* « Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 » *con le seguenti:* « Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 51.450.680 per l'anno 2023, a euro 92.365.762 per l'anno 2024, a euro 103.411.871 per l'anno 2025, a euro 84.309.285 per l'anno 2026, a euro 84.627.827 per l'anno 2027, a euro 85.166.181 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.400.867 per l'anno 2031, a euro 76.103.467 annui a decorrere dal 2032 »;

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

« *b-bis*) quanto ad euro 1.106.143 per l'anno 2023, ad euro 4.224.145 per l'anno 2024, ad euro 4.462.686 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 4.511.693 per l'anno 2027, ad euro 4.594.517 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ad euro 4.630.622 per l'anno 2031, e a euro 4.738.715 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; ».

Art. 13.**13.0.2**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c) le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: “non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo de-

creto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.

8. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

13.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c) le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

2. Al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell’ambito dei rispettivi Piani integrati per l’attività e l’organizzazione (PIAO), nell’ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All’articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. All’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: “non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

5. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

6. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. »

Art. 14.

14.1

BARBARA FLORIDIA, LOREFICE, BEVILACQUA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso 1), sopprimere le seguenti parole: « a far data dall’anno scolastico 2023-2024 »;*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. ».

14.2

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 »;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* « al momento della prestazione » *aggiungere le seguenti:* « fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera ».

14.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole:* « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 »;

b) *Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere infine le seguenti parole:* « fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera »;

14.4

IANNONE, BUCALO, MATERA, SCURRIA, PELLEGRINO, NASTRI, SATTA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: « confermato in ruolo », *aggiungere le seguenti:* « , a domanda, ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « di cui al presente capo » *con le seguenti:* « del servizio per intero richiesto

nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 ».

14.5

MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « e confermato in ruolo, » inserire le seguenti: « la parola pareggiate è sostituita con paritarie ».

14.6

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: « e le parole: “le predette scuole statali e pareggiate” sono sostituite dalle seguenti: “le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione” ».

14.7

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3 con il seguente:

« 3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al personale docente di ogni ordine e grado, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo.” ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera c), capoverso « 1. », aggiungere in fine il seguente periodo: « Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, con contratto a tempo determinato, è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo. »;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

14.8 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: « riconoscimento di cui al presente capo » con le seguenti: « riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione ».

14.9

BUCALO, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive.” ».

14.10

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole: “vacanti e disponibili” inserire le seguenti: “ovvero senza titolare”. ».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

14.11

MURELLI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive”. ».

14.12 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 2, sostituire le parole: « dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

14.13

BUICALO, IANNONE, MATERA, SCURRIA, PELLEGRINO, NASTRI, SATTA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. A decorrere dall'A.S. 2024/2025 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ef-

fettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Parimenti, i soli posti comuni residuali nella scuola secondaria sono assegnati ai docenti inseriti nella seconda fascia. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 12 dell'articolo 5 della legge 21 giugno 2023, n. 74.

2-*ter*. I docenti individuati dalla seconda fascia, durante lo svolgimento dell'anno di prova, sono ammessi in soprannumero alla frequenza del corso universitario previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La trasformazione del contratto a tempo indeterminato avviene soltanto dopo la valutazione positiva del corso universitario. ».

Art. 15.

15.1

BARBARA FLORIDIA, LOREFICE, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2023, anche al personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, ovvero delle attività didattiche »;

b) *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata nel limite di spesa di 90,9 milioni di euro nell'anno 2023, 109,9 milioni di euro nell'anno 2024 e nel limite di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2023, fino alla concorrenza della somma di 10,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 26, mentre, nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 109,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 160 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

15.2

BUCALO, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « per l'anno 2023 » *con le seguenti:* « a decorrere dall'anno 2023 »;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* « o comunque senza titolare ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».

15.3

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, ROJC, SENSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « annuale su posto vacante e disponibile » *inserire le seguenti:* « o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche »;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

« 1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 1-quater.

1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e

il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

15.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « o sup-
plenza annuale fino al termine delle attività didattiche »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis) La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni e al personale Ata della scuola. ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2) Per le finalità di cui al comma 1 e 1-bis, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26 e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

.

15.0.1

IANNONE, BUCALO, MATERA, SCURRIA, PELLEGRINO, NASTRI, SATTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzione di ricercatori universitari –
Cause C-40/20 e C-173/20 sentenza della Corte di giustizia europea del*

15 dicembre 2022 – Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori)

1. Al comma 5, dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 340, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Possono essere, altresì, valutati i ricercatori che abbiano prestato complessivamente sei anni di servizio nella qualità di dottori di ricerca e titolare di assegni di ricerca”. ».

Art. 17.

17.1

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI, SENSI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai Comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. ».

17.2

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI, SENSI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « , ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche ».

Art. 18.

18.1

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso « 1-quinquies » con i seguenti:

« 1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e

quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

1-*sexies*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica ».

18.2

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso « 2-ter » con i seguenti:

« 2-ter. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

2-*quater*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica ».

18.3

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente articolo:

“Art. 4-*quater*.

(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari)

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo

straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in una delle ipotesi indicate nei commi 1, 1.1. e 1-*bis* dell'articolo 19;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso e che non sia titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra enti italiani e i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri, che presentano adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne faccia domanda al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto;

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate e in via telematica, alla rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supporto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali indicati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, mediante atto scritto e motivato comunicato all'interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda, il quale deve pervenire allo straniero o all'apolide anche per le vie brevi o in via telematica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione nelle ipotesi indicate nella lettera *a)* del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera *b)* del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del

contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali il visto deve essere rilasciato. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 4 e comporta per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'even-

tuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio." ».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: « e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ».

18.4

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-ter.

(Modulistica)

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal testo unico e dal presente regolamento ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande, sono definiti con decreto del Ministro dell'interno". ».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: « e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ».

18.5

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, d'intesa col Garante per la protezione

dei dati personali, sono integrate e aggiornate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di:

a) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226;

b) definire le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (*European travel information and authorisation system-ETIAS*) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240;

c) provvedere alla completa ed effettiva attuazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) al fine di garantire uniformità di procedure e di modalità di rilascio di tutti i tipi di visti di ingresso. ».

Conseguentemente:

nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: « e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) »;

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso: « 1-quinquies », sopprimere la lettera c);

al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso: « 2-ter », sopprimere la lettera c).

18.6

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « All'Unità nazionale ETIAS (*European travel information and authorisation system*) presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sono in ogni caso assegnate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento efficiente e tempestivo di tutte le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente articolo. ».*

18.0.1

MALAN, ROMEO, RONZULLI, BIANCOFIORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 18-bis.***(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)*

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: “la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano”;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Nel computo del termine di cui al comma 2 non si tiene conto dei periodi in cui la persona richiesta in consegna è stata detenuta, internata o sottoposta alla custodia cautelare in carcere.

2-ter. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano, e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.”;

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19.*(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari)*

1. Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione del mandato è subordinata alla con-

dizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, commi 2-bis e 2-ter.". ».

Art. 19.

19.0.1

SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 19-bis.

1. All'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "prodotti ai consumatori", sono aggiunte le seguenti: "al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli";

b) l'ultimo periodo è soppresso ».

Art. 20.

20.1

CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHİ

Al comma 1, lettera b), al capoverso « 3-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « concreto e attuale » *con le seguenti:* « concreto, attuale e comprovato »;

b) *sostituire il periodo*: « Il giudice stabilisce la durata dell’inibitoria, che non può superare due anni. » *con il seguente*: « Il giudice, previa instaurazione del contraddittorio, stabilisce la durata dell’inibitoria, che non può superare un anno. ».

20.2

CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) l’articolo 12 è sostituito con il seguente:

“Art. 12.

1. Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all’articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.

2. Il passaporto può altresì essere ritirato quando il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto e previa emissione di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non sia in grado di fornire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari, di mantenimento, di concorso al mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell’unione civile derivanti da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero portatori di disabilità grave o inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.

3. Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all’estero attività immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.

4. Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta senza ritardo non appena vengano meno i motivi del ritiro”. ».

Art. 21.

21.1

MURELLI, CLAUDIO BORGHI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: « è abrogato » *aggiungere le seguenti*: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».

21.2

ZANETTIN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: « è abrogato » aggiungere le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».

21.3

LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».

Art. 22.**22.1**

SATTA, ZEDDA, SCURRIA, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

“4-*bis*. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni:

a) da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015;

c) appartenenti alla regione Sardegna;

non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a ele-

vati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". ».

22.2

MURELLI, CLAUDIO BORGHI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 22.

(Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nonché nei comuni appartenenti alla regione Sardegna, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinno-

vabili quali biometano ed idrogeno verde, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.” ».

22.3

TESTOR, MURELLI, CLAUDIO BORGHI, CENTINAIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

“Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, non sono da assoggettare all’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli.

Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l’economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un’infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell’ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.” ».

22.4

DURNWALDER

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All’articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

“4-*bis*. Le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni già metanizzati e da metanizzare ap-

partenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non sono da assoggettare all'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori in ragione della loro appartenenza ad aree geografiche a elevati costi unitari, bassa densità abitativa e caratterizzate da condizioni geografiche ed ambientali sfavorevoli. Al fine di sviluppare servizi di pubblica utilità corrispondenti agli interessi generali del Paese, sostenere l'economia locale, promuovere la coesione sociale e realizzare un'infrastrutturazione in grado di sostenere, a tutela dell'ambiente, la progressiva diffusione e utilizzo dei gas rinnovabili quali biometano ed idrogeno verde, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, avvalendosi degli strumenti di perequazione di cui al comma precedente, differenzia con autonoma azione amministrativa i criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati in tali comuni al fine di contemperarne i maggiori costi unitari.” ».

Art. 23.

23.1 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: « Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), ».

23.2 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 1, lettera r), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al comma 1, le parole: “dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'operatore” ».

23.3 (Comitato Legislazione)

CATALDI, MATERA

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

Conseguentemente, al medesimo comma:

- a) *alla lettera i) aggiungere, in fine, il seguente numero:*
« 4-bis) il comma 8 è abrogato »;
 - b) *alla lettera l) aggiungere, in fine, il seguente numero:*
« 3-bis) il comma 8 è abrogato »;
 - c) *alla lettera m), sostituire le parole: « comma 1 » con le seguenti: « al comma 1 » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e il comma 6 è abrogato »;*
 - d) *alla lettera t), dopo il numero 5) inserire il seguente:*
« 5-bis) il comma 3 è abrogato »;
 - e) *alla lettera u) aggiungere, in fine, il seguente numero:*
« 3-bis) il comma 4 è abrogato ».
-

Art. 24.**24.1**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « proprietà di impresa », inserire le seguenti: « di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata ».

24.2

PELLEGRINO

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3. » sostituire le parole: « avente sede » con le seguenti: « di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata ».

24.3

LOMBARDO

Al comma 1, lettera b), inserire prima delle parole: « avente sede » le seguenti: « di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata ».

24.4

LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3 » dopo le parole: « avente sede », aggiungere le seguenti: « di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitata ».

24.5

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) al comma 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico; ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t.” ».

24.6

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTA

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) al comma 4, la lettera a) è sostituita con la seguente:

“a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t.” ».

24.7

LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico. L’uso dei veicoli di cui al precedente periodo destinati al trasporto di cose per conto proprio, non possono essere locati per il trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t.”. ».

24.8

LOMBARDO

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, tuttavia ai soggetti che li utilizzino per uso proprio non possono essere locati veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 6 t.”. ».

24.9

ROJC, MALPEZZI, SENSI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: « nonché » inserire le seguenti: « i controlli da effettuare ai fini di cui al presente articolo e ».***24.10**

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) al comma 7, dopo le parole: “a tale uso”, sono aggiunte le seguenti: “o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla diret-

tiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,». ».

24.11

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTA

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

« e-bis) al comma 7, dopo le parole: “a tale uso” sono inserite le seguenti: “o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,». ».

24.12

LOMBARDO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) al comma 7, dopo le parole: “a tale uso” sono inserite le seguenti: “o in violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, nonché alle parti pertinenti della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, alle relative disposizioni nazionali di recepimento e alle eventuali limitazioni e modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6,». ».

24.13

LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le disposizioni di cui al precedente periodo, si applicano anche in caso

di violazione delle prescrizioni contenute ai commi 2 e 3, conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, così come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022”. ».

24.14

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « , che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa. ».

24.15

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: « , che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa ».

24.16

LOMBARDO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa ».

24.17

LOREFICE, DI GIROLAMO, BEVILACQUA

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« , che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa ».

24.18

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SCURRIA, SATTA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601. ».

24.19

ROJC, MALPEZZI, SENSI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601. ».

24.20

LOMBARDO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 6 agosto 2023. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601. ».

24.0.1

MINASI, CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI, MURELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di trasporto ferroviario)*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario”;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Ciascun datore di lavoro, individua, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni.” ».

24.0.2

MATERA, SCURRIA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 in materia di diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario)*

1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Organismo di controllo”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Organismo”;

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente “2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestatati esclusivamente ai fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento.”;

c) all'articolo 2, comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: “1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste dal regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), nonché le seguenti.”;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) regolamento: regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);”;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;”;

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) Organismo: Organismo nazionale di applicazione di cui all'articolo 31 del regolamento;”;

d) all'articolo 3, comma 1, le parole: “L'Organismo di controllo, di cui all'articolo 30” sono sostituite dalle seguenti: “L'Organismo”; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Essa è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento (UE) n. 2021/782.”;

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. È responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

Esercita le funzioni di cui agli articoli 6, paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 6, del regolamento”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, l’Organismo può: a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto; b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni, dai gestori delle infrastrutture, dai venditori di biglietti, dai tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni; c) prescrivere la cessazione delle condotte in contrasto con il regolamento, disponendo, se del caso, le misure opportune di ripristino.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ogni passeggero, dopo aver presentato reclamo ai sensi dell’articolo 28 del regolamento, può presentare, entro tre mesi dal ricevimento della risposta al predetto reclamo ritenuta non soddisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in caso di mancata risposta, un reclamo all’Organismo, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento dell’Organismo.”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“L’Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami pervenuti ai fini dell’accertamento dell’infrazione.”;

f) all’articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 del presente decreto, con riferimento all’articolo 16 della medesima legge”;

2) al comma 5, dopo le parole: “la sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “della circolazione”;

3) al comma 6, le parole: “interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio” sono sostituite dalle seguenti: “interessati dal procedimento sanzionatorio e comunque acquisiti durante il medesimo procedimento sanzionatorio”;

g) l’articolo 6 è sostituito dai seguenti:

“Art. 6.

(Sanzioni in materia di contratto di trasporto di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli, di sicurezza, ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, meccanismo per la gestione dei reclami e qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11, 12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18, ad eccezione

del paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28, paragrafi 1, 3 e 4, nonché agli articoli 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator, il venditore di biglietti, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Ai fini della valutazione della violazione si tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Non è da ritenersi prossima la modalità di vendita posta ad una distanza superiore a un chilometro dalla stazione.

3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, comma 1, del regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle Condizioni generali di trasporto.

Art. 6-bis.

(Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo)

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.”;

h) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento. L'Organismo può ordinare la modifica della clausola derogatoria o restrittiva.”;

i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati;

l) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

“Art. 20.

(Sanzioni per violazioni degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta)

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli da 21 a 26 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator, il venditore di biglietti, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20-bis.

(Sanzione in caso di inottemperanza agli ordini disposti dall'Organismo)

1. In caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 7 del presente decreto nonché agli ordini di cessazione delle condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), disposti dall'Organismo, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.000 per ogni giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva.

Art. 20-ter.

(Sanzione in caso di omesse, tardive, inesatte, incomplete o fuorvianti informazioni richieste dall'Organismo)

1. I destinatari di una richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, dall'Organismo, che forniscono informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle violazioni del regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima dell'approvazione delle modifiche di cui al comma 1.

3. L'Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono es-

sere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.” »

Art. 25.

25.1

PELLEGRINO, SCURRIA, MATERA, NASTRI, SATTA

Al comma 1, lettera a), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « fornitori » con le seguenti: « produttori ».

25.2

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: « fornitori » con la seguente: « produttori ».

25.3

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « , indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. » con le seguenti: « , nel rispetto delle soglie di fatturato così come previste dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. ».

25.4

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « , indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. » con le seguenti: « , nel ri-

spetto delle soglie di fatturato così come previste dall'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. ».

25.5

NASTRI, MATERA, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2. », sostituire le parole: « indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti » con le seguenti: « e abbia un fatturato annuale superiore a 2.000.000 di euro ».

25.6

NASTRI, MATERA, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: “, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni” sono soppresse;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) ‘contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica’: un contratto di fornitura di prodotti agricoli e alimentari con prestazioni a periodi prestabiliti o in via continuativa;” ».

25.7

NASTRI, MATERA, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli accordi quadro e i contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, nonché i contratti di cessione di valore pario o superiore a 10.000,00 euro sono conclusi obbligatoriamente mediante atto

scritto, stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti, e indicano gli elementi essenziali del contratto.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di avvenuta stipulazione di un accordo quadro, i conseguenti contratti di cessione possono essere stipulati con le seguenti forme equipollenti, indipendentemente dal valore: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.” ».

25.8

NASTRI, MATERA, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* all’articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

“*c)* nei casi di consegna fissata a meno di 30 giorni dall’ordine, l’annullamento da parte dell’acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; nei casi di consegna fissata a trenta giorni o a termine superiore, un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve, salvo le fattispecie previste dal decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;”;

b) alla lettera *g)*, le parole: “e del fornitore” sono soppresse. ».

25.9

NASTRI, MATERA, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« *b-bis)* all’articolo 5, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: “al di sotto dei costi” è inserita la seguente: “medi”; ».

25.10

NASTRI, MATERA, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) all'articolo 8, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), le parole: "impone all' " sono sostituite dalle seguenti: "diffida l' ";

b) alla lettera f), le parole: “delle politiche agricole, alimentari e forestali” sono sostituite dalle seguenti: “dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”. ».

25.11

PELLEGRINO, MATERA, NASTRI, SATTA, SCURRIA

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

« c-bis) All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “L’obbligo di concordare gli elementi contrattuali mediante un accordo quadro non si applica nel caso in cui l’acquirente rientri tra le microimprese, di cui articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;

c-ter) All'Art. 4, comma 1, lettera a), punto 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo la parola “successiva” sono aggiunte le seguenti: “In assenza di un accordo tra le parti circa il periodo di consegna convenuto, i termini di pagamento decorrono dalla data dell’ultima consegna del mese”. »

25.0.1

DE CARLO, NOCCO, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

“j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione”;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare” sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua” sono sostituite dalle seguenti “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2. All'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

“e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte. ».

25.0.2

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:

“j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.”;

b) all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare” con le seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua”, sono sostituite con le seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

2. All'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) è sostituita con la seguente:

“e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.”

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi

fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte. ».

25.0.3

MURELLI, GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

“j-bis) Prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.”;

b) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare”, sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua”, sono sostituite dalle seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-bis, nel comma 2, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

“e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.”

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 31 marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte. »

25.0.4

ZANETTIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-bis.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

“j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.”

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare”, sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua”, sono sostituite dalle seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 39-*bis*, nel comma 2, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*e-bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.”

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte. ».

25.0.5

ZANETTIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-*bis*.

(Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera j), è inserita la seguente:

“*j-bis*) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre una emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione.”;

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare”, sono sostituite dalle seguenti: “ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare”;

c) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco

riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”;

2) al comma 1, le parole: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua”, sono sostituite dalle seguenti: “I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua”.

2. Al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 39-*bis*, nel comma 2, la lettera e-*bis*) è sostituita dalla seguente:

“e-*bis*) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione.”

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 29 febbraio 2024. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 31° luglio 2024 e questi ultimi possono effettuare la vendita fino ad esaurimento delle scorte. »

25.0.6

OCCHIUTO, ZANETTIN

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-*bis*.

1. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC. »

25.0.7

OCCHIUTO, ZANETTIN

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 25-*bis*.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n.340 in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le se-

guenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinquies*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali," sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili". ».

Coord. 1

IL RELATORE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), numero 2), le parole: « n. 2) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 525, le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge » e le parole: « che possano » sono sostituite dalle seguenti: « che possa ».

All'articolo 7:

al comma 2, la parola: « adottato » è soppressa e alle parole: « entro centoventi giorni » sono premesse le seguenti: « da adottare ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « Il Fondo è assegnato » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate » e la parola: « province » è sostituita dalla seguente: « province »;

al comma 3, dopo le parole: « al 2031 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « nuovo » è soppressa;

alla lettera a), capoverso 1-bis, le parole: « circolazione stradale, » sono sostituite dalle seguenti: « circolazione stradale e ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 485, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « 569, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « citato testo unico di cui al »;

alla rubrica, le parole: « Istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione ».

All'articolo 12:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « predetto Corpo » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

al comma 5, dopo le parole: « commi 3 e 4 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera b):

l'alinea è sostituito dal seguente: « nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: »;

al capoverso Art. 12-bis, comma 2, dopo le parole: « le disposizioni » sono inserite le seguenti: « del regolamento »;

al comma 3, le parole: « n. 139 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 marzo 2006, n. 139, »;

al comma 5, dopo le parole: « all'articolo 12 » e « dell'articolo 12 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

alla lettera c), capoverso 1, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 »;

al comma 3, le parole: « dall'anno scolastico 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 », le parole: « dall'anno 2026 e a quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni », le parole: « dall'anno scolastico 2023-24 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2023/2024 » e le parole: « per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « e disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « e disponibile ».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: « paragrafo 1, » sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: « euro 200.000 » è inserita la seguente: « annui »;

alla rubrica, le parole: « regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) ».

All'articolo 18:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto »;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: « del 12 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 12 settembre 2018 »;

al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: « Capo VI » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « codice del processo amministrativo di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al »;

alla lettera b), alle parole: « la comunicazione » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « ai viaggi » sono sostituite dalle seguenti: « ai viaggi, »;

alla lettera d):

al numero 1), dopo le parole: « n. 68 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « punto 19 » sono sostituite dalle seguenti: « punto 19), »;

al numero 3):

al capoverso 2-quater, dopo le parole: « regolamento (UE) 2017/2226 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al capoverso 2-quinquies, primo periodo, le parole: « pertinenti il singolo caso » sono sostituite dalle seguenti: « pertinenti al singolo caso »;

al comma 2, alinea, le parole: « Al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Al regolamento di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 17, » è inserita la seguente: « rispettivamente, » e le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) »;

al comma 4, la parola: « punti » è sostituita dalla seguente: « numeri »;

al comma 6, le parole: « lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d) ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « 3-bis. 1. Il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Art. 3-bis. – 1. Il giudice » e le parole: « normativa unionale » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « , primo comma » sono soppresse;

al numero 2), le parole: « 3 aprile 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 febbraio 2011 ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « coerenti alle » sono sostituite dalle seguenti: « coerenti con le » e le parole: « e accumuli. » sono sostituite dalle seguenti: « e accumuli »;

al comma 2, lettera a), capoverso 18, dopo le parole: « regolazione per energia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « europea » è soppressa e le parole: « 5 agosto 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 ottobre 2022 ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera b), numero 1), capoverso e), dopo le parole: « i prodotti » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

alla lettera d), numero 1), dopo le parole: « n. 185 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: « fino a: internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « fino a: “internazionale” »;

al numero 4), le parole: « "assoggettare" fino a » sono sostituite dalle seguenti: « "assoggettare" fino a: »;

al numero 5), la parola: « a » è sostituita dalle seguenti: « fino a: »;

al numero 6), capoverso 7, le parole: « paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, »;

alla lettera i):

al numero 1), all'alinea, dopo le parole: « il comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e, al capoverso, le parole: « L'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « 1. L'autorizzazione »;

al numero 3), le parole: « uso e » sono sostituite dalla seguente: « e »;

alla lettera l):

al numero 1), le parole: « è soppresso; » sono sostituite dalle seguenti: « è soppresso; »;

al numero 2), le parole: « a “una volta” » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla fine del comma »;

alla lettera q), dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « , lettera a) »;

alla lettera r), numero 1), è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: « ; »;

alla lettera s), capoverso Art. 18:

al comma 2, dopo la parola: « autorizzazione » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: « L'operatore che » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera t), numero 6), capoverso 5, dopo le parole: « cinque anni » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « e di esibizione » sono sostituite dalle seguenti: « e all'esibizione »;

alla lettera u):

al numero 2), dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al numero 3), capoverso 3-bis, alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

alla lettera aa), le parole: « comma 4. » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4; »;

alla rubrica, la parola: « Adattamento » è sostituita dalla seguente: « Adeguamento ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 84 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « n. 1071/2009 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, » e le parole: « ed in proprietà » sono sostituite dalle seguenti: « e di proprietà »;

alla lettera d), capoverso 5, dopo le parole: « all'articolo 1 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3, del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e dopo le parole: « n. 285, » sono inserite le seguenti: « come modificati dal comma 1 del presente articolo, »;

al comma 6, le parole: « di cui all'articolo 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 bis ».

All'articolo 26:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « , a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede »;

alla lettera b), le parole: « 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, »;

alla lettera c), dopo le parole: « per l'anno 2029, a » è inserita la seguente: « euro » e dopo le parole: « dall'anno 2032 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera d), dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « corrispondete » è sostituita dalla seguente: « corrispondente »;

al comma 2, le parole: « , con propri decreti, ad apportare » sono sostituite dalle seguenti: « ad apportare, con propri decreti, ».

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 4 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

93^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'arti-

colo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) chiede se vi siano aggiornamenti poiché si era in attesa di taluni elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 13, comma 4, dispone l'obbligo per il responsabile dell'attività produttiva del pane di frequentare un corso di formazione erogato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio. Al riguardo, al fine di poter escludere che possano configurarsi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre valutare se l'erogazione di tali corsi possa essere garantita nell'ambito delle risorse già destinate dalle regioni e dalle province autonome, a legislazione vigente, allo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

Osserva inoltre che l'articolo 17, al comma 1, dispone che la vigilanza sull'attuazione del provvedimento in esame è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi di eventuali sanzioni; al comma 2, reca una clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica. Al riguardo, rileva che occorre valutare la sostenibilità di tale clausola di neutralità finanziaria, tenuto anche conto del carattere solo eventuale dei proventi derivanti da sanzioni. Fa, infine, presente che risulta comunque necessario, al suddetto comma 2, riferire l'invarianza di spesa al « presente articolo » in luogo del « presente comma ».

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 5, sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni. Osserva poi che la relazione tecnica quantifica nel dettaglio le spese connesse alle due disposizioni: l'onere totale ammonta a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 41.423 euro aventi natura di oneri valutati e 22.204 euro aventi natura di oneri autorizzati. Con riguardo alle restanti disposizioni, rileva che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi è nulla da osservare da parte del Governo sul disegno di legge in esame, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene preannunciando il proprio voto contrario rispetto al provvedimento in esame, richiamando la complessità della questione balcanica e kosovara, nonché la difficile attuale situazione della minoranza serba, per cui esprime la propria contrarietà al disegno di legge di ratifica in esame.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(733) PARRINI e altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 43 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al comma 1, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Osserva che l'istituzione del fondo è volta ad assicu-

rare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, che prevedeva che il Governo italiano tenesse indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane all'epoca già pendenti, a fronte del versamento da parte della stessa di 40 milioni di marchi. Al riguardo, rileva che gli oneri relativi al suddetto fondo non costituiscono un limite massimo di spesa, ma rappresentano una previsione di spesa: l'istituzione del fondo, infatti, comporta la mera predisposizione delle risorse che si ritengono necessarie all'attuazione della disposizione, a fronte di situazioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi. Segnala inoltre che, il provvedimento in esame reca una norma interpretativa in base alla quale il terzo periodo del comma 6 del suddetto articolo 43 si interpreta nel senso che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi di accertamento e di liquidazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. Per quanto di competenza, tenuto conto che la Repubblica Federale di Germania è resa indenne da ogni eventuale azione o pretesa legale per effetto dell'accordo sopra citato, fa presente che occorre valutare se tale interpretazione autentica, escludendo la necessaria costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, non renda più agevole o automatico il conseguimento delle pretese di ristoro dei danni, con eventuali effetti, anche in termini di cassa, sul fondo di cui all'articolo 43. Inoltre, considerato che il termine per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni disposto dal comma 6 dell'articolo 43, come prorogato dal comma 11-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 20 dicembre 2022, n. 198, risulta scaduto, richiede al Governo di fornire un quadro completo del numero e del valore dei contenziosi definiti e in corso.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei chiarimenti da parte del Governo in relazione agli emendamenti all'esame.

La sottosegretaria ALBANO esprime il parere contrario dell'esecutivo sulla proposta 2.9, in quanto recante oneri privi di quantificazione e copertura, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, nonché degli emendamenti 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, su cui sono in corso approfondimenti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime il parere contrario dell'esecutivo su tutti gli emendamenti già segnalati dalla relatrice in quanto recanti oneri non coperti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.41, 4.42 e 4.43 per onerosità delle stesse, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.61, 4.33 e 4.8; il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti già segnalati dalla relatrice riferiti all'articolo 4. Esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 5.4, in quanto onerosa, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.5. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime il parere contrario del Governo su tutte le proposte già segnalate dalla relatrice ad eccezione dell'emendamento 6.54, nonché delle ulteriori proposte, non segnalate dalla relatrice, 6.1, 6.12 e 6.51, di cui chiede l'accantonamento, essendovi un'istruttoria in corso su tali proposte. Specifica che sulla proposta 6.65 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando anche profili di incompatibilità col quadro europeo in materia di aiuti di Stato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7 chiede l'accantonamento delle proposte 7.16, 7.17 e 7.18, esprimendo il parere contrario del Governo sugli altri emendamenti segnalati in riferimento all'articolo 7 medesimo. Sulle proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulla proposta 7.0.4, in assenza di relazione tecnica e comunque per inidoneità della copertura, nonché sulla proposta 7.0.5. Rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli su cui è stato richiesto l'accantonamento in relazione all'istruttoria in corso.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.3, 2.22, 2.27, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61, 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.54, 7.16, 7.17 e 7.18, il cui esame resta sospeso. ».

Il parere è quindi posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che si è in attesa della predisposizione dell'apposita relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente, per cui chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 4 luglio 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14 alle ore 17,50

(Sospensione: dalle ore 16,30 alle ore 16,50)

AUDIZIONI DEL SENATORE MAURO MARIA MARINO, PRESIDENTE, DELL'AVVOCATO ALESSANDRO PARALUPI, DIRETTORE GENERALE, E DELLA DOTTORESSA VALENTINA HYERACI, SEGRETARIA DEL DIRETTORE GENERALE, DELL'ORGANISMO CONSULENTI FINANZIARI (OCF), DELL'AVVOCATO FABRIZIO VEDANA, MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI PATRIMONIALI (ANCP), DEL NOTAIO DIEGO BARONE, CONSIGLIERE NAZIONALE E COORDINATORE DELLA COMMISSIONE STUDI D'IMPRESA E TERZO SETTORE, DEL NOTAIO MICHELE GENTILUCCI, CONSIGLIERE NAZIONALE E COORDINATORE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO, E DELLA DOTTORESSA LAURA SANTANGELO, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, DEL DOTTOR ANTONIO TRICARICO, FUNDRAISING AND PROGRAMS MANAGER, E DEL DOTTOR SIMONE OGNO, CAMPAIGNER, DI RECOMMON, DELL'AVVOCATO DARIO TREVISAN, MANAGING PARTNER DELLO STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI, DEL DOTTOR VITTORIO GRILLI E DEL DOTTOR GIUSEPPE CERRONE, CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI)

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 4 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,30

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA UIL SCUOLA E DELLO SNALS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DELLA FLC CGIL, DELLA CISL SCUOLA, DELLA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI E FORMATORI (ANIEF) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 31

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

(Sospensione: dalle ore 14,25 alle ore 14,30)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI DISCOVERY, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DI NETFLIX SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138 (COMPENSI CORRISPONDI AGLI ARTISTI DELLE PIATTAFORME IN STREAMING)

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 4 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,40

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI TIM SUL FUTURO DELLA RETE NAZIONALE
E SUL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE*

Plenaria

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 781, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2023 (Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi), il cui esame in sede consultiva era previsto per la seduta odierna, è stato restituito al Governo per essere ripresentato alla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra l'atto in esame, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge n. 77 del 2021, la Cabina di regia per il PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, deve trasmettere alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge n. 178 del 2020. La relazione, in particolare, deve dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation* EU e dei risultati raggiunti e deve indicare le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

La Cabina di regia deve inoltre trasmettere una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Il documento in esame – che rappresenta la terza relazione inviata alle Camere – è dunque composto di due sezioni.

La Sezione I è suddivisa in 8 capitoli.

Il capitolo 1 illustra le principali caratteristiche del Piano italiano, la sua genesi e composizione, evidenziandone l'articolazione e i profili di complessità.

Il capitolo 2 illustra i Piani degli altri Stati membri, fornendo termini di confronto.

Il capitolo 3 illustra i risultati raggiunti nel secondo semestre del 2022 e il lungo processo di valutazione dovuto alla complessità delle misure legate alla terza rata e agli approfondimenti che si sono resi necessari, nelle interazioni con la Commissione europea, per alcune di esse.

Il capitolo 4 analizza i traguardi e gli obiettivi con scadenza nel primo semestre 2023 e le azioni in corso per conseguirli.

Il capitolo 5 illustra lo stato di attuazione finanziaria del Piano.

Il capitolo 6 dà conto degli interventi normativi effettuati, in particolare con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e descrive la nuova *governance* del Piano.

Il capitolo 7 contiene un'analisi delle difficoltà per l'attuazione del Piano e individua tutte le misure per cui sono presenti uno o più dei

seguenti quattro elementi di debolezza: 1) aumento costi e/o scarsità di materiali; 2) squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del settore produttivo; 3) difficoltà normative, amministrative e gestionali; 4) refusi ed errori di traduzione dei documenti recanti gli obiettivi, problematiche connesse alla rendicontazione e ai criteri di verifica delle misure.

Il capitolo 8 presenta le proposte di revisione del PNRR necessarie ad affrontare le criticità emerse in fase di attuazione e le nuove misure che il Governo intende proporre in attuazione dell'iniziativa REPowerEU, che prevede la possibilità di modificare i Piani nazionali con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili russi.

La Sezione II contiene le schede sull'attuazione delle riforme e degli investimenti, suddivise per amministrazione titolare.

Il PNRR italiano – definitivamente approvato a livello europeo il 13 luglio 2021 – prevede 132 investimenti e 63 riforme, cui corrispondono 191,5 miliardi di euro finanziati dall'Unione europea attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, suddivisi tra 68,9 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026.

Considerando il prefinanziamento di 24,9 miliardi (agosto 2021) e le prime due rate di 21 miliardi ciascuna (erogate, rispettivamente il 13 aprile e il 9 novembre 2022), finora la Commissione europea ha erogato all'Italia 66,9 miliardi di euro (28,95 miliardi di sovvenzioni e 37,9 miliardi di prestiti).

A fine dicembre 2022, il Governo italiano ha inviato la richiesta di pagamento della terza rata, considerando raggiunti tutti gli obiettivi e i traguardi previsti per il secondo semestre 2022.

La decisione della Commissione sull'erogazione della rata di finanziamento connessa a tale semestre, pari a 19 miliardi di euro, sarà assunta al termine dell'*iter* di valutazione previsto dalle procedure europee, attualmente ancora in corso.

Il Piano si articola in 6 missioni (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

Complessivamente, le missioni raggruppano 16 componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in 47 linee di intervento, riferite ai progetti da realizzare.

Per quanto concerne i numerosi profili che ricadono nell'ambito di competenza dell'8^a Commissione, all'interno della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – presentano profili di particolare interesse le prime due Componenti.

Nella Componente 1 – che attiene alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione – assume rilevanza, in particolare, la riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni

(riforma 1.10), che fa capo al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella Componente 2, relativa alla digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo, l'investimento n. 3, gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è volto alla costruzione delle reti ultraveloci ed è suddiviso in cinque subinvestimenti che riguardano, rispettivamente, il piano « Italia a 1 Giga », il piano « Italia 5G », il piano « Scuola connessa », il piano « Sanità connessa » e la banda ultralarga per le isole minori. Rileva inoltre la riforma 2, di titolarità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che riguarda l'adozione delle leggi annuali sulla concorrenza, nel cui ambito trovano collocazione misure che incidono sulle materie di competenza della 8^a Commissione.

Nell'ambito della Componente 3 – che riguarda l'Industria culturale e creativa 4.0 – si rinviene infine una riforma di titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che prevede l'adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali.

Le successive due Missioni fanno capo quasi per intero al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sono le amministrazioni centrali titolari degli impieghi più consistenti: rispettivamente, 34,7 miliardi e 39,7 miliardi.

La Missione 2 attiene a rivoluzione verde e transizione ecologica. La Componente 1, oltre ad alcuni investimenti in materia di agricoltura sostenibile, è incentrata sull'economia circolare e prevede l'adozione della Strategia nazionale per l'economia circolare e del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, oltre a investimenti destinati alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e all'ammodernamento di quelli esistenti, all'innalzamento dei tassi di riciclaggio e al finanziamento di progetti in materia di energia, acqua, trasporti e rifiuti nelle isole minori.

La Componente 2 è volta a: incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile; potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete; promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno; sviluppare un trasporto locale più sostenibile; sviluppare una *leadership* internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione.

La Componente 3 è dedicata all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, all'efficientamento energetico e sismico dell'edilizia residenziale privata e pubblica e ai sistemi di teleriscaldamento.

Infine, la Componente 4 riguarda la tutela del territorio e della risorsa idrica. In particolare, le misure in essa contenute sono volte a: rafforzare la capacità di previsione degli effetti del cambiamento climatico; prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio; salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine; garantire la gestione delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità dell'ambiente e delle acque interne e marittime.

La Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile – è suddivisa in due Componenti.

La Componente 1 reca gli investimenti sulla rete ferroviaria, tra i quali si ricordano quelli per: i collegamenti ad alta velocità verso il Sud (Napoli-Bari; Palermo-Catania-Messina; Salerno-Reggio Calabria); le linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa (Brescia-Verona-Vicenza; Liguria-Alpi; Verona-Brennero); le connessioni diagonali (Roma-Pescara; Orte-Falconara; Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia); lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS); il rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani; il potenziamento delle linee regionali; il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie del Sud; il miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud. Alla Componente in esame fanno capo anche due riforme in materia di sicurezza stradale 2.0.

La Componente 2 è dedicata allo sviluppo del sistema portuale, all'intermodalità e alla logistica integrata.

Infine, nell'ambito della Missione 5 – Inclusione e coesione – ricadono gli investimenti per progetti di rigenerazione urbana e per i piani urbani integrati, che fanno capo al Ministero dell'interno, oltre al Programma innovativo sulla qualità dell'abitare (il cosiddetto PINQUA), di competenza del Ministero delle infrastrutture. In capo a quest'ultimo sono anche gli investimenti per le zone economiche speciali (ZES).

A ciascuna riforma e investimento sono associati indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: traguardi e obiettivi.

I traguardi (*milestone*) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari disposizioni, la piena operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. Indicano di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura.

Gli obiettivi (*target*) sono indicatori misurabili – di solito in termini di risultato – dell'intervento pubblico, come i chilometri di ferrovie conseguiti; oppure di impatto delle politiche pubbliche, come l'incremento del tasso di natalità.

Venendo ai traguardi e agli obiettivi in scadenza nel secondo semestre del 2022, nell'ambito della Missione 1 è stato conseguito l'obiettivo dell'adozione di criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e di realizzazione di eventi, con decreto ministeriale del 19 ottobre 2022.

Con riferimento alla Missione 2, nel dicembre 2022 sono stati pubblicati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito dell'investimento « Rafforzamento *smart grid* », volto a incrementare la capacità di rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili e aumentare la potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici, e dell'investimento « Interventi su resilienza climatica delle reti », volto a migliorare la resilienza

di almeno 4.000 km di rete del sistema elettrico nazionale agli eventi meteorologici estremi.

Nel mese di dicembre 2022 è stata inoltre pubblicata la graduatoria finale delle proposte progettuali per la promozione di una rete di teleriscaldamento efficiente. Il 26 aprile 2023, il Ministro Fitto ha riferito alle Camere che, poiché la Commissione europea ha sollevato una serie di questioni relative all'inammissibilità di alcuni interventi relativi alla misura in esame, il Governo ha definito un percorso con la Commissione stessa in base al quale il superamento – e quindi la non finanziabilità – di alcuni interventi sarà recuperato con la pubblicazione di un nuovo bando concordato.

Con decreto direttoriale n. 219 del 27 settembre 2022 è stato approvato l'elenco dei progetti in materia di energia, acqua, trasporti e rifiuti in 19 piccole isole non connesse alla terraferma ammessi a finanziamento (Isole verdi).

La relazione riferisce poi che – per quanto concerne la forestazione delle aree verdi urbane ed extraurbane delle città metropolitane – alla fine del 2022 si prevedeva la messa a dimora di almeno 1.650.000 piante e che tale traguardo è stato raggiunto grazie all'approvazione dell'elenco dei « certificati di completamento » per ogni sito di impianto.

Con decreto ministeriale 4 agosto 2022, n. 301, è stato approvato il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, che ha comportato il conseguimento del traguardo che prevedeva, entro dicembre 2022, la predisposizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani.

È stato infine completato il processo di adozione delle misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati, con l'adozione del decreto ministeriale 30 settembre 2022, recante « Disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del SIGRIAN per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento », e del decreto ministeriale 31 dicembre 2022, recante « Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza dell'acqua pubblica ».

Con riferimento alla Missione 3, entro il mese di dicembre 2022 sono stati aggiudicati gli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e, nell'ambito dell'investimento volto a potenziare i collegamenti ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci, quelli sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania.

È stata poi assegnata la prima quota delle risorse per gli interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (porti verdi).

È stato inoltre adottato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge sulla concorrenza 2021 e dell'impegno assunto con il PNRR di definire un nuovo quadro normativo delle concessioni portuali, delineandone la durata, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo, il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione e l'individuazione dei

limiti minimi dei canoni a carico del concessionario. Peraltro, a seguito di un'interlocuzione con la Commissione europea, il 21 aprile 2023 sono state adottate delle linee guida sulle modalità di applicazione del regolamento suddetto.

In considerazione del fatto che la relazione è stata trasmessa alle Camere il 7 giugno, da essa emerge anche il conseguimento di alcuni traguardi in scadenza nel primo trimestre del 2023.

In primo luogo, come noto, è stato adottato il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sul cui schema, l'8^a Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni il 21 febbraio 2023.

Sono stati poi conseguiti una serie di traguardi relativi alla promozione della produzione, della distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno. In particolare, sono state approvate le graduatorie che hanno individuato i progetti ammissibili ai finanziamenti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse e per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale e ferroviario. Per quanto riguarda la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale attraverso la realizzazione di almeno 40 stazioni di rifornimento a idrogeno, in particolare con riferimento alla lunga percorrenza per i mezzi pesanti, sono stati ammessi a contributo 35 progetti. La relazione rileva che, rispetto alla fase in cui è stato definito il PNRR, l'evoluzione della dinamica di mercato sembrerebbe indicare una minore attrattiva del vettore idrogeno nel trasporto stradale. Per tale motivo, è stato richiesto alla Commissione europea di rimodulare l'obiettivo a 35 stazioni di rifornimento.

Il documento segnala inoltre il raggiungimento del traguardo che prevedeva, entro il giugno 2023, la revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 13 del 2023, il cui articolo 42 prevede che gli interventi relativi all'investimento in questione siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

La relazione si sofferma poi sulle interlocuzioni intercorse con la Commissione europea su alcune criticità emerse nel corso della realizzazione delle misure relative allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica e all'efficienza energetica e alla sicurezza degli edifici, in vista delle scadenze del giugno 2023.

Per quanto riguarda il futuro, la relazione fornisce alcune anticipazioni con riferimento ai contenuti del Capitolo REPowerEU, pur essendo ancora in corso l'attività istruttoria puntuale.

Il nuovo capitolo si comporrà di un elenco organico di proposte dirette a rafforzare l'autonomia energetica e la transizione ambientale. In particolare, il documento si concentrerà sulla sicurezza energetica, il miglioramento della rete, l'aumento della produzione da fonti rinnovabili, misure e incentivi per la decarbonizzazione delle imprese, nonché misure per sostenere le filiere produttive legate all'energia.

Un gruppo di proposte sarà in materia di reti di trasmissione e distribuzione, affrontando il complessivo rafforzamento strategico delle reti

di distribuzione di energia, anche riferite al gas, nella prospettiva della conversione degli impianti al trasporto di idrogeno. In coerenza con il Regolamento REPowerEU, i progetti proposti sono volti a « migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici per soddisfare le esigenze immediate di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, compreso il GNL, in particolare per consentire la diversificazione dell’approvvigionamento nell’interesse dell’Unione nel suo complesso » e ad « affrontare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica ».

Un secondo gruppo di misure si concentrerà sulle tematiche legate alla produzione di energie rinnovabili e alla riduzione della domanda di energia o alla sua riqualificazione verso fonti rinnovabili. Si comporrà delle misure a favore delle attività produttive, stimolando l’autoconsumo, l’autoproduzione e l’impatto ambientale anche da parte delle PMI. Si promuoverà l’efficientamento energetico degli immobili come anche un settore del trasporto maggiormente sostenibile.

Il terzo gruppo di misure si concentrerà sulle misure di sostegno alle catene del valore per la competitività del sistema Italia, focalizzandosi sulla promozione delle filiere dell’energia rinnovabile, soprattutto nella prospettiva dell’economia circolare e del recupero dei materiali rari.

Il 6 febbraio 2023 il Governo ha convocato una prima seduta tematica della Cabina di regia alla presenza del Presidente del Consiglio, con le amministrazioni centrali responsabili e con le principali società partecipate: Eni, Enel, Snam e Terna.

Il 7 marzo la Cabina di regia si è riunita con i rappresentanti di regioni, province e comuni, per richiedere anche alle autorità locali i loro contributi.

Il 18 maggio è iniziato il confronto con la Commissione europea tramite l’invio di schede descrittive di alcune misure che potranno comporre il capitolo REPowerEU nazionale.

La relazione dà infine conto del processo di riprogrammazione delle misure del PNRR, che viene definito come ineludibile alla luce delle criticità emerse.

Nel mese di febbraio 2023 sono state svolte riunioni a livello tecnico con tutte le amministrazioni alle quali è stato richiesto di trasmettere le schede con le modifiche/integrazioni sulla base del modello già utilizzato per la predisposizione del PNRR, per una ricognizione più puntuale delle richieste trasmesse dalle singole amministrazioni.

Gli esiti di questa preliminare attività sono stati condivisi con i servizi della Commissione europea il 17 marzo 2023.

Appena saranno concordate le modalità e i termini per la revisione complessiva del Piano, il Governo presenterà al Parlamento il quadro aggiornato delle proposte di revisione, prima della trasmissione ufficiale alla Commissione europea.

La proposta complessiva di revisione del PNRR sarà formalizzata entro agosto 2023.

Il Governo intende riprogrammare tutti gli interventi che non consentano il rispetto dei tempi e delle condizionalità previste dalle disposizioni nazionali ed europee, d'intesa con le singole amministrazioni responsabili, nell'ambito di altre fonti di finanziamento nazionali disponibili a legislazione vigente a partire dalla riprogrammazione del Piano nazionale complementare. Analogamente alcuni interventi di carattere strategico-nazionale coerenti con le priorità e le finalità del PNRR potranno essere salvaguardati ponendoli a carico della programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 in relazione agli obiettivi temporali di spesa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

Presidenza del Vice Presidente
BASSO

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ANCEFERR (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI FERROVIARI RIUNITI), DI FIAB (FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA), DI ASSOUTENTI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI SERVIZI PUBBLICI), DI UIL TRASPORTI, DI UGL FERROVIERI, DI OR.S.A (ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE SETTORE FERROVIE) E DI FAST CONFSAL (FEDERAZIONE AUTONOMA DEI SINDACATI DEI TRASPORTI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 111 (DOC. CXCIX N. 1, RECANTE « CONTRATTI DI PROGRAMMA STIPULATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON LA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2026 – PARTE SERVIZI E PARTE INVESTIMENTI »)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 4 luglio 2023

Plenaria

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REDIGENTE

(226) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente ZAFFINI informa che la relatrice Minasi ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100 e 4.100 (pubblicati in allegato), formulati in base alle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di cui al parere sul testo della Commissione bilancio.

Avverte quindi che si procederà alla trattazione degli emendamenti.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e approvato, con l'astensione, a

nome dei rispettivi Gruppi, delle senatrici GUIDOLIN (*M5S*) e CAMUSSO (*PD-IDP*) e del senatore MAGNI (*Misto-AVS*).

Il rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione dell'emendamento 2.1.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) accetta di riformulare l'emendamento 2.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso proposto.

L'emendamento 2.1 (testo 2), sul quale è favorevole il parere della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), è quindi messo ai voti.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Voto di astensione è altresì annunciato dal senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e dalla senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*).

La Commissione approva infine l'emendamento 2.1 (testo 2).

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100, che viene posto in votazione.

L'emendamento 2.100 è infine approvato dalla Commissione.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1.

Il parere del GOVERNO è favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.1.

L'emendamento 3.1 è sottoscritto dalle senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) e dai senatori GUIDI (*Cd'I-NM*) (*UDC-CI-NcI-IaC*)-*MAIE*) e ZULLO (*FdI*).

In esito a successive e distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 3.100 e 3.1.

Viene poi posto in votazione l'emendamento 4.100, sul quale il parere del GOVERNO è favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 4.100.

Il presidente ZAFFINI specifica che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a ai fini dei rispettivi pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 226

Art. 2.

2.1 (testo 2)

CANTÙ, MURELLI, ZULLO, FURLAN, MAZZELLA, SBROLLINI, SILVESTRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In occasione della Giornata nazionale sono previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato “*One Health*” per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e sono organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare sono valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere animale e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione. ».

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: « sono previste » con le seguenti: « possono essere previste » e sostituire le parole: « sono organizzati » con le seguenti: « possono essere organizzati ».

Art. 3.**3.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: « sono chiamate a » con la seguente: « possono » e sostituire le parole: « nonché a promuovere » con le seguenti: « nonché promuovere ».

Art. 4.**4.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la parola: « assicura » con le seguenti: « può dedicare ».

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 4 luglio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (A-IV-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE).

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 4 luglio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi

Presidenza della Presidente
COLOSIMO

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14

